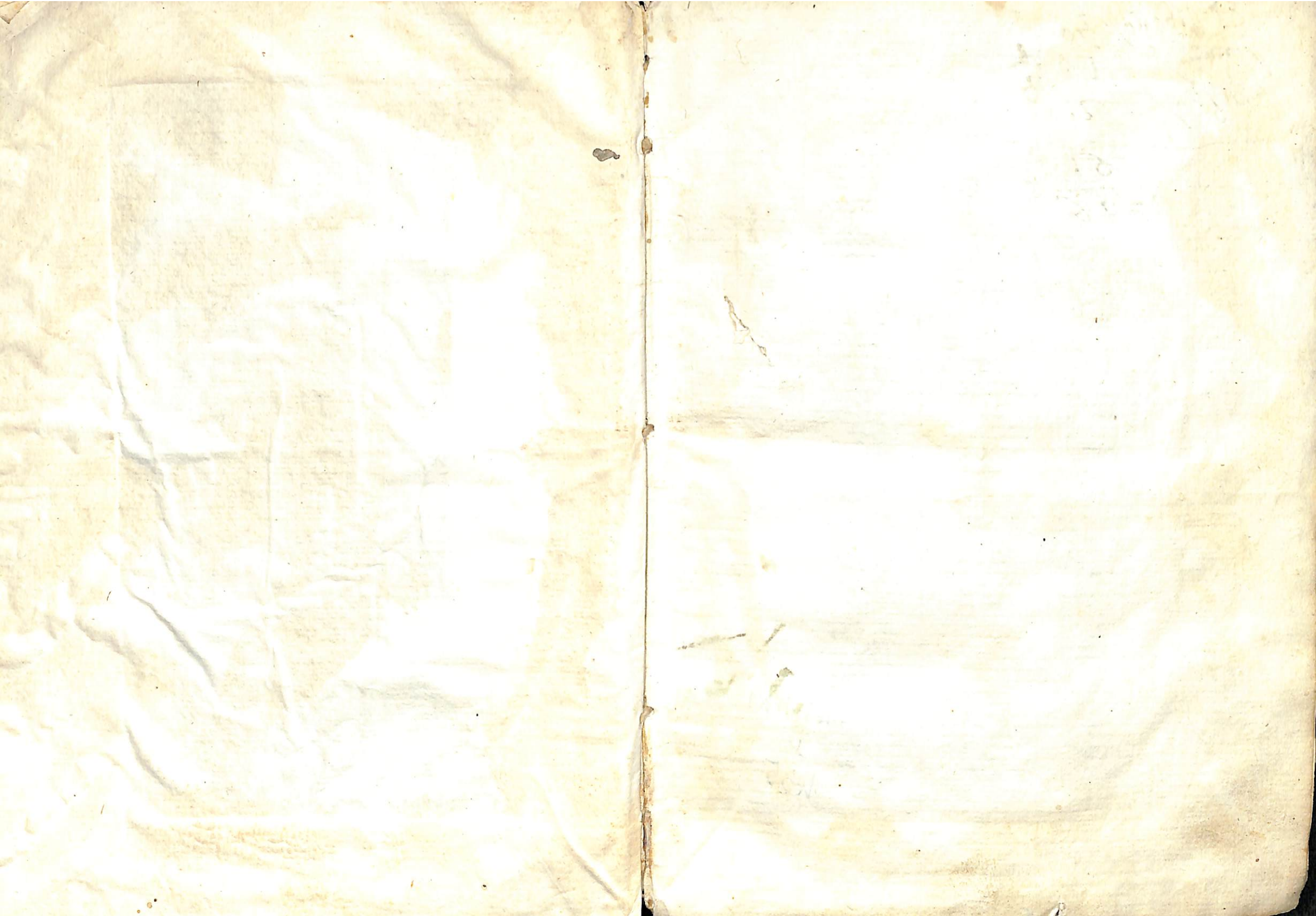




ad. libeno 30
 prim 10 $\frac{1}{3}$
 a. luffia 21 $\frac{1}{3}$

81 $\frac{1}{4}$

3258

GATTINI
 D
 455

B R E V E D I S C O R S O D E L

PRINCIPIO, PRIVILEGII,
 ET INSTRVTIONI
 DELLA REGIA DOHANA
 DELLA MENA DELLE PECORE DI PVGLIA,
 Gouerno, e modo di fare la locatione degli
 Animali negli herbaggi di essa.

RACCOLTO DAL DOTTOR
 M A R C' A N T O N I O C O D A
 Della Città di Foggia, Auuocato nel Tribunale
 di detta Regia Dohana.

DEDICATO ALL'ILL.^{MO} SIGNOR
 D. ANDREA GVERRIERO,
 Y T O R R E S

Gouernatore della medesima Regia Dohana, e Regente
 del Supremo Collateral Consiglio del Regno
 di Napoli.



In Napoli, Per Geronimo Fasulo, 1666. Et di nuouo in Trani, 1698.

Con Licenza de' Superiori.





ILL.^{MO} SIGNORE.

NON è cosa nuoua nel Mondo, che come à diuerse Regioni varij del Cielo sonol'influenze, e gli aspetti, così à diuersi affari tale predominio alcune famiglie forriscano, che pare non poterli da altri, che da' descendenti di quelle à glorioso fine i medemi ridursi. Onde, se dal mirario la Regia Dogana di questa Città, & in essa il Real Patrimonio fin dall'anno 1549., tempo nel quale poco men che dissipata mirauasi, ridotta al suo douuto splendore dal gran talento di D. Alfonso Guerriero Presidente della Regia Camera; & hoggi dalla impareggiabile diligenza di VS. Ill.^{ma} vantaggiata fin'al più non poterli, e nella nobiltà delle fabbriche, e nell'amministrazione della giustitia, e nella rendita delle Regie entrate, augumentate sopra il solito in due soli anni fin'alla summa di settanta tre mila scudi, dico esser fatale à questo Regio Tribunale il gouerno de' Signori Guerrieri, stimo assentare propositione di irrefragabile verità. Non intendo però per questo frà limiti sì angusti circoscriuere delle grandi famiglie Guerrieri, e Torres le interminabili glorie, rese fin da molti secoli, e da habiti di Caualleria, e da Maiorascati, e da Bastoni Generalitij, e da Viceregnati, e da Sacre Porpore sì luminose, che son per dire hanno poco che cedere, e di splendore, e di merito alle più rinomate delle Spagne, e di Europa: Quelle glorie io dico, che disperse

DISCORSO

PRINCIPIO PRIVILEGI

ET INSTRUZIONI

DELLA REGIA DOGANA

DELLA MENA DELLE PECORE DI PUGLIA

GOVERNO, e modo di fare la locazione degli

Animali negli herbaggi di essa.

RACCOLTO DAL DOTTOR

MARCO ANTONIO CODA

Della Città di Foggia, Avvocato del Tribunale

DELLA REGIA DOGANA

DEDICATO ALL'ILL.^{MO} SIGNORE

D. ANDREA GUERRIERO

Y TORRES

Conservatore della medesima Regia Dogana, e Regente

del gouerno Collaterale del Regio

Consiglio di Foggia.

Stampato in Foggia per

Francesco de' Franceschi

l'anno 1716.

Con Licenza de' Superiori

ne' tempi antichi in varij soggetti degnissimi di casato sì nobile, hoggi con merauiglia d'un mondo si veggono ammirabili frà gli altri nell' Ill.^{mo} Signor D. Pietro Guerriero suo Zio Regente del Supremo nella Corte Cattolica, e di VS. Ill.^{ma} nel Regio Collateral Consiglio di questo Regno, quasi in due sodi Poli, sù i quali può ben sicura aggrarsi gran parte del gouerno del nostro sempre Inuitto Monarcha.

Se dunque dalla famiglia Guerriero conosce questa Regia Dogana, e principio, & aumento, è ben douuto, che quasi ruscelletto del mare, sgorgi da sotto gli auspici felici della potentissima protezione di VS. Ill.^{ma} la ristampa di questo libro, anni sono dato in luce dalla b. m. di mio Padre per buon seruitio del Real Patrimonio; spero non isdegnarà mirar con occhio fauoreuole chi per quel poco che può coopera a' suoi gran fini, e gradirà in vn dono, benché minimo la prontezza d'un'animo, che vnitamente con esso si dedica

Di VS. Ill.^{ma}

Foggia il primo di Marzo, 1698.

Diuotiss.^{mo}, & oblig.^{mo} Seru.^{re}

D. Ottauio Coda.

IN Congregatione habita coram Eminentissimo Domino Cardinali Philamarino Archiepiscopo Neapolitano sub die 22. Decembris 1663. fuit dictum, quod V. I. D. Iulius Capone reuideat, & in scriptis referat eidem Congregationi.

Paulus Garbinati V. G.

Can. D. Matth. Renzi S. T. D. & S. Offic. Consultor.

Eminentissime Domine vidi librum ad Eminentia Sua mihi commissum Marci Antonij Coda, cuius titus est, *Breue Discorso*, &c. & cum nihil contineat contra bonos mores, & Ecclesiasticam Iurisdictionem, typis imprimi posse censeo si Em. V. placuerit. Domi hodie 1. Februarij, 1664.

Eminentiaæ Sux.

Humiliss. seruus
Iulius Caponus.

Eminentissimo Signore;

Gio: Alberto Tarino mercante de libri fà intendere à V. Em. come desidera far stampare il libro intitolato, *Breue Discorso del Principio, Priuilegij, & Istruzioni della Regia Dogana di Puglia, del Dottor Marc' Antonio Coda della Città di Foggia, & Auocato nel Tribunale di essa*. Per tanto supplica V. Em. se degni ordinare la reuisione di esso per ottenere le debite licenze, l'hauerà à gratia, vt Deus.

Mag. V. I. D. Diomedes Petrosius videat, & in scriptis referat S. E. Galeota Reg. Carillo Reg. Nauarra Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg.

Prouisum per Suam Eminentiam Neap. die 12. Martij 1665.

Lombardus.

EMINENTISSIME PRINCEPS.

Vidi, te iubente, librum à Marco Antonio Coda Iuris Veriusq; Perito, compendiosè conscriptum. De Origine, Priuilegijs, & Instructionibus Regiæ Doganæ Menepecudum, ipsiusq; Gubernio, & methodo Pascua locandi Dominica, ab antiquis eiusdem Doganæ Codicibus collectum. Augustissimi Regijs nostri Regalibus non aduersum perpendi. Prælo dari posse arbitror, ni aliter imperabis. Vale Kal. Maij Redempti Orbis Anno 1665.

Em. Vestrae.

Deuotissimus, & humillimus seruus

Diomedes Petrosius.

Visa supradicta relatione Imprimatur, verum in publicatione seruetur Regia Pragmatica.

Galeota Reg. Carillo Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg.

A

AL



AL CORTESE LETTORE.

L'Obbligatione è stimolo acuto ad un cuore honorato, e chi da così pungente sprone sente triuellarfi l'animo, non può al mio parere sfuggire la nota, o d'insenzato, o di villano. Conoscendomi io dunque tenuto alla generalità di Locati per l'honore, che in molti m'ha comparito per l'impegno datomi della maggior parte di essi Locati nell'Avocatione di loro interessi in questa Regia Dohana, non potendo con altro, hò procurato sminuirmi quel peso, che totalmente con gradita premura mi haueua oppresso. E ciò hò fatto con componere, e dare in luce quest' Operetta, più che diletteuole, necessaria à ciascheduno di loro, mentre contiene Priuilegiij, & il modo, col quale si gouerna, e si regge il Real Patrimonio da essi conseruato. Non hò fatto prima per essermi affaticato nel mio Compendio Iudiciario uscito già dalle stampe, & hauer scherzato in due Operette Comiche; E se non hauesti tralasciato per qualche tempo il lauorato d'altre mie fatiche legali, che frà poco usciranno, nè meno haberei possuto dargli l'ultima mano, Riceuilo dunque amoreuolmente, e se hauerai occasione di biasmarlo per li molti difetti, che in esso ritrouerai, in parte anche protegilo, conoscendolo più tosto figlio d'un'animo gratamente obligato, che d'un capriccioso humore andare suolazzando per le mani altrui. Vine sano.

DISCORSO DEL PRINCIPIO, PRIVILEGII, ET INSTRVZIONI

Della Regia Dohana della mena delle Pecore
di Puglia.



QVantunque da molti si tiene, che la Regia Dohana della mena delle pecore di Puglia, vna delle migliori entrate della Regia Corte, e rendite di S. M. fusse stata fondata dal Serenissimo Rè Alfonso I. della Casa d'Aragona, per non trouarsi più antico Priuilegio, che tratti di essa, che quello del detto Serenissimo Rè; Nulladimeno euidentemente pare essere stata la sua fondatione antichissima prima dell'Imperio Romano, & in tempo della seconda guerra Punica; nel qual tempo medesimamente le pecore si locauano, l'inuerno nella Puglia, e l'estate in Apruzzo, come hoggidì si locano registrandosi, e pagandosi per quelle il deritto al Publicano, il quale era come Dohaniero, secondo Marco Varone nel libro 2. de re rust. cap. 1. e come dalle seguenti parole, addotte per Marino Freccia nel lib. 2. de subfeud. 46. author. num. 12.

Itaque greges ouium longe abiguntur ex Apulia in Samnium existimatum; atque ad Publicanum profitentur, ne si in scriptum pecus pauperis lege censoria committat multam.

E come anco per vna Epistola scritta, e scolpita in vna pietra antichissima di marmo, ritrouata molti anni sono nella Terra di Sepino della Prouincia del Contado di Molise del tenore seguente:

*Bassus Rufus, & Macrinus Vindex Magistratibus,
Sepinatum salutem.*

EXemplum Epistola scripta nobis à Cosmo Augusti liberto à rationibus cum hysque vineta erant subiecimus, & admonemus abstineatis iniurijs faciendis conductoribus gregum ouiariorum cum magna fisci iniuria, nè necesse sit recognosci de hoc, & in factum si ita res fuerit vindicari.

Lo stesso viene detto per il Regente Gio: Francesco de Ponte de regu.

regul. impos. tract. de Potest. proreg. § 8 n. 56. e come per vn'altra pietra ritrouata nel Ponte di Canosa nella Prouincia di Puglia nella quale per l'antichità del tempo, e per esser quella rotta, altro non si leggono, che le seguenti parole (*Grecum Ouaricorum*) che altro non pare vogliano dire, che l'istesso, che nella detta pietra di Sepino; da doue si scorge l'industria delle pecore in detta Prouincia di Puglia, e Città di Canosa, essere stata antichissima, e l'istesso per luuenale nella sua Satira festa.

Pastores, & ouem Canusina n, Vlmofq; falernas.

Si scorge ancora, che sia stata detta industria di pecore etiam dopò li Romani, e prima di detto Serenissimo Rè Alfonso, dalla memoria, che ne fa Gothofredo nella *l. 1. C. de pasc. publ. lib. 2.* dicendo, che come li Romani teneuano il Publicano con la giurisdittione, e carico di reggere, e governare l'industria del gregge, così li Rè di quel tempo nel Regno della Puglia (che titolo di Regno haueua all'hora quella Prouincia) teneuano gli Bagliui per ricuperare li deritti reali della detta greggia, che l'inuerno entraua in Puglia; e questo per il ius dell'herbaggi, che detti Rè anticamente teneuano in tutte le Prouincie del Regno, come cosa del Regio Demanio, e supremo dominio, secondo per lo Registro antico, che è nella Regia Camera della Summaria, fatto nel tempo del Rè Carlo secondo, che regnò nell'anno 1289. del Rè Roberto, che fu nell'anno 1309. del Rè Ladislao, che fu nell'anno 1391. e della Regina Giouanna seconda, che succedè nell'anno 1414. Che però non può dirsi la detta Regia Dohana fondata da detto Serenissimo Rè Alfonso, mà bensì da esso rettamente, e con maggior ordine ristaurato l'istesso, che anticamente la detta Regia Dohana haueua sempre hauuto, conforme si conosce dalle parole di detto Serenissimo Rè, quale succedè à detta Regina Giouanna in vn Priuilegio del tenore seguente.

Ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad diellam Dobanam, sui menam more solito in Apulia partibus, ut consuetum est fieri in Prouincijs Capitanata, & Terris Barij.

Praticando detto Serenissimo Rè il solito senza caricare al suddito nuouo deritto, aggrauando più tosto la Corona Reale con la perdita del ius delli herbaggi, vno delli deritti antichi, che essa Corona teneua, accordandosi con li Baroni, & altri particolari, che con l'occasione delle passate guerre haueuano occupati, & usurati

usurpati quelli, di pagarli in ciascedun anno vn certo prezzo, ascèdente alla summa di ducati 13899. in circa per l'herbaggi delle locationi ordinarie, Riposi, e Tratturi, & altri docati 9617. per il prezzo di alcuni ristori, che hoggi si chiamano herbaggi straordinarij soliti, che in tutto fa la summa di docati 23516. senza quello, che si è pagato, e paga per l'extraordinarij insoliti, che non tiene summa certa, più, e meno, come la detta Reg. Dohana cresce, e ne tiene di bisogno; leuàdo li detti bagliui, dalli quali li locati, e sudditi erano maltrattati, e ponendo in loro luogo nell'anno 1443. Francesco Montlober suo familiare con ampla commissione nella Prouincia d'Apruzzo, il quale facendo buttar banno da parte di sua Serenissima Maestà, che nessuna persona di qualsuoglia stato, e conditione hauesse preteso cacciare, & extrahere, nè alleuare, nè accogliere fuora del Regno pecore, nè altri animali grossi, nè minuti, nè pascere, nè fidare, nè darli passo, sotto la pena di perderli, e di più docati mille, mà che tutti l'hauessero hauuto à salire, da fuora Regno, e calare in Puglia; assicurando tanto li detti animali, che calauano da qualsuoglia parte del Regno, ò di fuora à pascere in Puglia, come anco li padroni, gargari, pastori, e conduttori di essi, sotto la parola, fede Regia, di non farli essere molestati, nè offesi, mà guardati, e protetti, e difesi, tanto nel venire in Puglia, quanto nello stare, & andare in Apruzzo; bandendo la fida alla ragione di docati otto Venetiani alli Regnicoli per ogni centenaro di pecore, à carlini vndici il docato, e per quello di fuora Regno alla ragione di docati sei il centenaro di pecore, e per lo bestame grosso docati vinticinque per ogni cento; facendo franco di fida, d'alcuno migliaro di pecore, à molti Baroni, e Signori purchè essi hauessero fatto condurre da loro Vassalli il loro bestame in Dohana, concordandosi, e conuenendosi con quelli à più bassi prezzi, acciò fussero venuti, come con quelli di Piedimonte; a' quali concordò per docati sette il centenaro di pecore, locandoli nella locatione della Procina, e con quelli della Prouincia di Contado di Molise à docati sei il cento nella locatione della Guardiola, come terreni più freddi, e per lo bestame grosso di detta Prouincia di Contado di Molise, e Terra di Lauoro à docati quindici il cento, & altri; facendoli franchi di gabelle delle cose commestibili, di passi, & herba, tanto nel discendere dal primo di Settembre, come dimorare, e pascere l'inuerno, & al ritorno,

4
torno alla fine d'Aprile; reintegrando li tratturi, e camini Reali per il calare, e salire; pigliando anco li herbaggi da Sangro in Trigno, e da Trigno in Fortore, e delle Murgie di Meneruino, Ruuo, Corato, & Andria per pascere, e trattenerli lo bestiame nel calare, & in fino al tempo da farsi la locatione; pagando li herbaggi pigliati alla conformità, che comunemente valeuano, alcuni alla ragione di carlini diecinoue, altri à diecisette, altri à sedeci, & ad minus à carlini quindici per centenaro di pecore, & à docati quattro per centenaro di bestiame grosso; E così con detta esattione di fida, e prezzi di herbaggi diede principio alla restauratione del Patrimonio Reale, & vtilità della Regia Dohana; perloche nell'anno 1447. conoscendo detto Serenissimo Rè Alfonso Primo, il beneficio, e di quanta consideratione, e rendita, haueua da essere la detta industria delle pecore, la chiamò Dohana di Puglia, la quale contiene in sè anco la Dohanella d'Abruzzo, come per lo spectabile q.^m Regente Capece Galeota in *controuers. iur. controuers. 23. lib. 1. n. 4. & seq.* & diede à detto Montlober per tutta la sua vita, con particolare priuilegio, e commissione, titolo di Dohaniero di detta Regia Dohana, con prouisione di docati settecento l'anno, e li prouenti, & emolumenti, e facultà di tenere mille pecore in Dohana, franche di fida, come appare dalla detta commissione del tenore, videlicet.

Alphonfus Dei Gratia Rex Aragonum, Siciliae Citra, & Ultra Farum, Valentia, Ierusalem, Vngariae, Maioricarum, Sardiniae, & Corsicae, Comes Barchinonae, Dux Athenarum, & Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis, & Ceritaniae; Nobilis, & Egregio Viro, Francisco Montlober, familiari, & fidei nostro dilecto gratiam, & bonam voluntatem in administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquirimus, qui prouiderint, & idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati, hac itaq; in vobis praedicto Francisco, qui nunc usq; officium à nobis obtinuistis Menae, seu Dohanae pecudum in partibus Apuleae in annis praesentis septima, octaua, nona, & decima indictionis, vigore probabilitate cognoscens, & aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in eius administratione Dohanae, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabiliter in futurum, & alijs causis, & rationibus digne mouentibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montlober quem semper fuit, & est intentionis nostrae in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanerium, Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem, ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad dictam Dohanam, seu Menam, more solito in Apuleae partibus, ut consuetum est fieri in Prouincijs Pennae, Capitanatae, & Terrae Barij, tam pro instanti anno undecima Indictionis, quam singulis annis futuris, vota vestra durante, & donec vixeritis, cum illis pote-

potestatibus, prebementijs per nos vobis annis praeteritis concessis, & attributis, & cum quibus hactenus in dicta Dohana praesuisistis; tenore praesentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius à vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad Sanctae Dei quatuor Euangelia iuramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenore praesentium pro executione, & administratione dictae Dohanae plenariam liberam, & omnimodam potestatem, & auctoritatem, quod de nostra ordinatione beneplacito, & mandato possitis, & valeatis largi, & ample saluum conductum, asservationem, affrancationem, ac plenariam assidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumq; tam Regnicolis, quam exteris, cuiuscumq; status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Vniuersitatibus, Ciuitatibus, Terrarum, Castrorum, & locorum; ac alijs specialibus personis, Mercatoribus, Gregarijs, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis alijs, quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & assidare voluerint, ad dictas partes Prouinciarum, Pennae, Capitanatae, & Terrae Barij, tam pro anno undecima Indictionis, quam pro alijs annis in futurum, omnem, & quancumq; quantitatem pecudum, & animalium grossorum ad thernandum, & pascendum in Prouincijs praedictis, & alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, quae consueuerint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictae Menae, & Dohanae pro vtilitate nostrae Curiae supradictae, promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, saluum conductum, conuentionem, & pactum, tam de pretio fidei, non obstantibus banonum, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatone pecudum in locis, & herbajijs, & alijs vobis visis spectantibus ad Dohanam, & Menam praedictam, tam ore tenus, quam in scriptis supradictis patronis Conductoribus animalium praedictorum, quam in scriptis supradictis patronis Conductoribus animalium praedictorum ad quemcumq; numerum ascendant, tam ipsis, quam alijs eorum parte, & promissa per vos seruare, & seruari facere omnibus, & cuilibet ipsorum coniunctim, & diuisim, quantum si nos proprie fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia banna per vos facta, & facienda pro causa praedicta in quibuscumq; Nundinis, seu Mercatis, & pro maiori cautela assidatorum praedictorum, & eorundem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore praesentium nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum honorum, mobilium, & stabiliu praesentium, & futurorum, asscuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & asscuratorum, & asscurandorum per vos, necnon mercantias, res, bona, & animalia ipsorum, & cuiuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, pecudariorum; factorum infantium, & aliorum quorumcumq; cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, & bonis praedictis libere descendere ab eorum domibus, et mansionibus, ac venire, et applicare, stare, et morari in eisdem Prouincijs Pennae, Capitanatae, et Terrae Barij, et ab illis discedere, et accedere cum dictis eorum bestiis, mercantijs, rebus, et bonis, quo voluerint, ut eis placitum, et gratum fuerit, absque impedimento aliquo, noxia, siue damno reali, et personali, quod per nos, et nostras gentes equestres, et pedestres, nobisque recommissos adhaerentes, seruitores, familiares vassallos, et subditos fieret, seu fieri posset modo quocumq; patronis eisdem etiam si inimicarentur, et inimici essent, et guerram haberent ali-

aliquorum dominorum, vel specialium personarum, aut represalias fecissent aliquibus supradictorum dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Vniuersitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & affidare omnes venientes ad dictam Menam, & Dohanam, quod possint securè venire cum eorum bestiis, & bonis, non obstantibus quibuscumque represalijs, pœnis, & alijs occasionibus, quas pro tempore predicto, & futuro nostra Curia modo quocumque habere prætenderet contra pre-nominatos dominos, Duces, Comites, & Barones, & Vniuersitates predictas, quæ omnia, & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis volumus, quod sint tantæ efficacis, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictæ Dohane, quod diffusum, & amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecudum, & aliorum animalium, quam pro salarijs substitutorum, ac stipendijs Gabelariorum, Guardianorum, Curreriarum, & aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendendum, & secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualitè euenire pro subuentione dictis pecudibus, & animalibus alijs, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari, & audiri iubemus, absque nota cuiuslibet questionis, vel dubij constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, & ne conductores, seu patroni dictorum animalium affidantium, & conducentium possint in aliquo aggravari, seu molestari à patronis herbagiorum, & pascuum predictorum tam in pascendo, quàm in descendendo, & ascendendo vobis tenore presentium dicimus, & mandamus, quod supradictis patronis herbagiorum, & pascuum, ubi dictæ pecudes, & alia animalia grossa morabunt, soluat is dictorum herbagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione iuxta sterilitatem, & penuriam herbarum, quæ fuerint in locis, & territorijs herbagiorum ipsorum, quæ pecunia per vos solui habeat pro parte nostræ Curis per totum mensem Aprilis cuiuslibet anni pro ea quantitate, quam iuste, & debite habere debebunt, de qua per vos dari volumus bancum sufficiens, de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc, ut dicti conductores pecudum, & animalium à patronis herbagiorum, & pascuum nullas angustias indebitas, seu represalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla veniat altercatio inter eos, cum sic omninò fieri volumus, & iubemus pro bono statu fidelium dicti Regni, propter, quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos Ecclesiarum Prelatos nihilominus, mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus Terrarum Dominis, Vniuersitatibus, & specialibus personis, & signanter dominis, & patronis dictorum herbagiorum, & pascuum presentibus, & futuris ad pœnam unciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum si secus fecerint pro parte nostræ Curis vicibus singulis irremissibiliter exigendam, quatenus de supradicta Dohana se nullatenus intromittat, neque Pastoribus, aut bestiis, & animalibus prætextu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius causa modo quocumque impedimentum aliquod inferant, siue damnum, volumus etiam, & vobis tenore presentium committimus, & mandamus, ac predictis Ecclesiarum Prelatis, Magnatibus, & Dominis per presentes notificamus, & ad eandem pœnam mandamus si contra fecerint, quod si pecudes, & animalia ipsa per inaduerentiam pastorum pascere, aut damnum

facere in agris, & territorijs seruatis, & prohibitis quod nullam pœnam propterea incurrant patroni dictarum pecudum, & aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint omninò recursum habeant ad vos predictum commissarium, factaque prius per vos estimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum faciatis emendam debitam dictis damna passis, iustitia mediante, & sine mora aliqua soluere; Et quia inter conductores dictæ menæ Pastores, Gregarios, & Patronos dictarum pecudum, & aliorum animalium solent rixæ, & controuersie diuersarum causarum sapius euenire, de quibus rixis, controuersijs, & causis vos tantum cognoscere volumus, propterea vos predictum Franciscum Iudicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis conductoribus, Pastoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione Ciuili, & Criminali mero, & mixto imperio, ac glady potestate, & quod emolumenta, & prouentas exinde exequutura vobis acquirantur, ita quod nullus præter vos de dictis hominibus, & Dohana, & casibus quibuscumque emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiam si per aliquos ausu temerario inductos dicta Dohana fuerit depradata, seu damnificata possitis, & valeatis depredantes, & malefacientes punire, & castigare in personis, rebus, & bonis, eosque affigere, & suspendere, & ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc præsentium auctoritatem, & licentiam attribuimus, quibuscumque literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, & commissionibus factis per nos de dicto officio menæ pecudum, quibuscumque hominibus, & personis huic forè contrarijs, nullatenus obstantibus, qui forè reperientur, nullus esse volumus roboris, & momenti mandantes ipsarum presentium tenore de certa nostra scientia sub pœnis supra contentis vicem gerentibus Iustitiarijs, Gubernatoribus, Capitanijs, & Officialibus nostris, dicti Regni nostri Siciliæ, citra Farum maioribus, & minoribus, & signanter in Prouincijs Penonæ, Capitanata, & Terra Bari, Comitatus Molisy, & Vtriusque Aprutii constitutis, eorumque Locumtenentibus, presentes literas inspecturis, presentibus, & futuris, ceterisque hominibus, & personis cuiuscumque status, & dignitatis existant, ad quos, seu quem presentes præuenerint, quatenus de dicta Dohana, & mena, ac patronis, & conductoribus animalium, & pecudum, & de alijs superius ante dictis aliqua ratione, seu causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, & armis, quæ ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant, vobisque, aut alteri vestri parte in præmissis, & circa præmissa, & in quibus eos requisieritis assistant, & faueant, & assisti, & faueri mandent, & faciant auxilijs, consilijs, & fauoribus opportunis, & ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, & potenter contra supra nominatos Magnates, Comites, & Barones, & personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, & ordinationibus supradictis obedire noluerint iuxta presentium seriem, & tenorem, & contrarium non faciant si gratiam nostram caram habeant, ac iram, & indignationem nostram cupiunt euitare, & ne in promissis proprijs sumptibus laborare cogamini gagia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum pro ut annis iam præteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecima indictionis, & ab inde in antea anno quolibet dum vixeritis tenore presentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, &

percipienda dicti vestri officij, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenore presentium in vestro ponendo computo acceptamus, & acceptari volumus nullis cautelis alijs, quam presentibus à vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagijs ipsis ad plenum, & certitudinaliter nobis constat, in cuius rei testimonium presentes literas exinde fieri fecimus, & pendente Matestatis nostre sigillo iussimus communiri; Datum in Ciuitate Tiburis, die primo Augusti, decima indictionis, Anno à Natiuitate Domini 1447. Regniq[ue] ceterioris Sicilia, Anno decimo tertio, aliorum vero Regnorum trigesimo secundo. Rex Alphonsus.

Dalla sudetta Commissione si conosce, che detto Serenissimo Rè diede à detto Montlober l'autorità bastante, e piena iurisdizione, Ciuile, e Criminale, e mero, e misto imperio, sopra tutti sudditi di detta Regia Dohana; con le parole, v3.

Vos pradiſum Franciscum Iudicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conduſtoribus, Paſtoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs, statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione ciuili, & criminali, mero, & mixto imperio, & gladij potestate.

Li diede anco l'autorità non solo sopra tutti li Titulati, Baroni, Vniuersità, & altri particolari del Regno, come per detto Spettabile q. Regente Galeota in dicta controu. num. 22. mà anco con li Prelati delle Chiese, come dalle parole, v3.

Volumus etiam, & vobis tenore presentium committimus, & mandamus, ac pradiſarum Ecclesiarum, Prelatis, Magistratibus, & Dominis, per presentes notificamus, & ad eandem penam mandamus si contraxerint.

Con l'istessa Commissione, detto Serenissimo Rè assicurò li sudditi di detta Regia Dohana da ogni danno, & offesa, come erano stati assicurati da detto Montlober, e diede l'immunità, e franchizie, come dalle parole, v3.

Nos ipsarum tenore presentium, ex nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostri Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum presentium, & futurorum, asscuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium.

Anco li diede la prorogatiua dell'asportatione dell'armi, & altro, come dalle parole, v3.

Sed illos cum eorum bonis, & armis, que ferre solent in quibuscumque locis dicti Regni, stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant.

Detto Serenissimo Rè, non solo in detto tempo destinò persona sufficiente per il Banco della Rendita di detta fida, mà acciò si fusse tenuto lucido conto, e fatta nota di detta rendita, e delli animali, che calauano al pascolo delli herbaggi pigliati, diede all'in-

con

contro di detto Montlober Dohaniero altra persona esperta, e pratica con il nome di Credenziero di detta Dohana, nella conformità, che anticamente in tempo di Marco Varone.

Sono hoggi li Credenzieri di detta Regia Dohana due, eletto l'altro nell'anno 1574. con prouisione il primo di docati trecento l'anno, e l'altro di docati doicento, quali anco esercitano l'ufficio di Fiscale nelle cause ragenti al patrimonio di detta Regia Dohana, e doue tiene interesse il Regio fisco, come dal detto Spettabile q. Regente Galeota in detta controuers. lib. 1., controuers. 23. num. 18. con le parole següenti trattando delli Ministri di detta Reg. Dohana.

Et duobus assistentibus Officialibus perpetuis quos Credenzierios vocant, qui velut Fiscales, iura illius patrimonij tuerentur, & generali locationi, siue herbarum distributioni, que fit presentibus, aliorumque negotiorumque inter locatos, & fiscum occurrunt satagunt.

Extra l'autorità concessa a detto Montlober nella sudetta Commissione per il buon gouerno, e regimento di detta Regia Dohana non solo nell'istesso tempo detto Serenissimo Rè, fè emanare alcuni Banni Reali, quali qui si lasciano per ponesi nel anno, e gouerno del Signor Cardinal Granuela, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di vint'otto capitoli; mà anco diede a detto Mòtlober Dohaniero le sottoscritte Istruzioni, compendiate da mè, e ridotti in breue forma, vna con l'ampliatione fatta in esse dalla Regia Camera nel anno 1469. & 1497.

Istruzioni del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

1 **I**N primis, che il Dohaniero per l'honore del suo officio debbia tenere à sue spese cinque Cauallari, tre Famigli, & vno Ragazzo ad minus.

2 Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delli danni, nè per altro, senza interuento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.

3 Item, che detto Dohaniero, Credenziero, & altri Officiali non possono tenere animali in Dohana, senza particolare Priuilegio.

4 Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li pecorari daranno à gl'huomini di Puglia, & altri con loro animali.

5 Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali, tanto territorio, che comodamente possono pasce-
re, e fare le loro semmente.

6 Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia, debbia darne nota al Capitaneo della grassa della quantità di quelle.

7 Item, che detto Dohaniero stia auertito, che li Pastori, & animali delli Signori potenti non maltrattano li Pastori; & animali delli poveri.

8 Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da vna locatione in vn'altra, senza vrgentissima causa.

9 Item, che detto Dohaniero ordini, che li Padronali de pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l'habbia à dare più herba di quella, che le spetta.

10 Item, che detto Dohaniero facci contare le pecore di Con-
rado di Molise, & si serui di quelle, come l'altre di Puglia.

11 Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali li fauanesi, e dell'inquisiti si trouassero in potere d'altri.

12 Item, che detto Dohaniero esiga la fida secondo li territorij, dati per la locatione, e non per li territorij, doue gl'animali si trouassero per ristoro.

13 Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territorij per animali, senza che sia necessaria, con farsene notamento dal Credenziero.

14 Item, che detto Dohaniero tenghi due statele, e li presti ad ogni locato gratis per pesare le lane.

15 Item, che dal Credenziero, & Auditore si tenghi vn libro di Prouenti, che si fanno.

16 Item, che detto Dohaniero non possi cassare Officiale alcuno, senza fare processo.

17 Item, che detto Dohaniero in tempo si fa la locatione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può per vieta-
re il dispendio, e trapazzo di locati.

18 Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli locati più vicini, e comodo alle locationi.

19 Item, che la locatione si facci con interuento d'alcuni Gargari, & altri Padroni timorosi di Dio, e che la locatione si dia secondo l'herba, e non secondo il terreno,

20 Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li denari di contanti, e non per partite girate, e si auisi la Regia Camera.

21 Item, che detto Dohaniero dopò fatta la locatione, mandi copia di quella in la Regia Camera.

22 Item, che detto Dohaniero non facci entrare in Puglia l'animali, non soliti di Dohana, prima di fare la locatione, e che entrino l'animali soliti.

23 Item, che detto Dohaniero non facci ponere fuoco à parte alcuna delle terre di detta Dohana.

24 Item, che la numeratione delle pecore non si facci senza interuento del Credenziero, o Casciero, o altri huomini esperti, e Padroni delle dette pecore.

25 Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli massari di Campo la distanza vicino li capi mandra con non farci arare.

26 Item, che per li bollettini di pagamenti Patente, & altri non si paghi cosa alcuna dal locato.

27 Item, che detto Dohaniero prima di fare la locatione facci trattenere gl'animali alle murgie.

28 Item, che non e l'andono le pecore solite calare alla Regia fida, si debbiano numerare, e debbiano pagare, come all'altre.

Medesimamente in detto tempo fù agiutata la materia della Coltura, & agricoltura della Puglia, con ordine, che per l'auenire non fusse quella ampliata in preiudicio delli locati, acciò giuntamente si fusse conseruata l'industria di Campo, e di pecore, hauendose conosciuto, che l'vna senza l'altra nò poteua stare, per causa, che alle pecore bisogna nò solo herba di terra calda, mà ancora di terra lauraticcia, quale si pasce in le loro solite stagioni, sincome che lo terreno doue pasce, e campeggia la pecora è più fertile.

Per augumento del Patrimonio Reale nell'istesso tempo detto Montlober inuentò l'Vtilità del pane, per la quale hoggi la Regia Corte, secondo il solito, esigge docati quattromila, vno rari, e grana diecisette: con che esso Montlober Dohaniero à spese di detta Regia Corte alli locati d'alcune migliori locationi, tanto nel calare in Puglia, come nel salire in Apruzzo, e dimorare nelle locationi sì all'huomini, come a' loro cani donaua il pane, per lo quale esiggeua, oltre la fida, docati quattro Venetiani per centeparo di pecore, e per causa, che detto pane dopò il gouerno di detto Montlober nò si daua à detti huomini locati di dette locationi, e

pecorari nel loro bisogno, e massime al calare, & ritornare per il camino, per questo detti locati di dette locationi, vennero à conuentione con la detta Regia Corte, à rispetto all'utile, che da essa se ne ritraheua, dedutte le spese, che si faceuano in detto pane, che alcune di dette migliori locationi, oltre la fida, pagassero per ogni centenaro di Pecore carlini diecisette, e grana noue, & alcun'altre alla ragione di detti carlini sedeci; come ne fù fatto estimar particolare del numero, che capeuano nell'anno 1484. che fù fatta detta conuentione; e conosciuto, che detta summa non ascendea più, che a detti docati quattro mila, vno tari, e grana diecisette, fù in detto tempo per il Serenissimo Rè Ferrante Primo ordinato, che tanto si esigesse, nec plus, nec minus, e tanto hoggi si esigge dalle locationi soggette, che sono Arignano, Casal Nouo, Candelaro, Castiglione, Trefanti, Pont'Albanito, e Feudo.

Benche nel tempo di detto Serenissimo Rè Alfonso, vi fusse stata inuasion di nemici nel Regno, e che per dubitatione, che quelli non s'hauessero auualuto della statua d'oro di Santo Michele, riposta nella miracolosa Grotta del Monte Gargano, fatta dal Duca di Durazzo, da vna Conca d'oro, nella quale era stato battezzato Carlo Terzo suo figlio, esso Rè facesse quella disfare, e ridurre in tanti dobloni d'oro con l'impronto da vna parte dell'istesso Rè à cauallo, con il motto d'intorno, *Dominus mihi adiutor, & non timebo inimicos meos*, & nell'altra parte l'Arme d'Aragona, con la descrizione, *Alphonfus Rex Sicilia citra, & ultra Farum*, e che passate l'inuasioni, e guerre con altro, e tanto pensiero facesse rifare detta statua di finissimo argento, e che il resto del valore della sudetta statua d'oro l'impiegasse in tanti Calici, Croce, & altre cose necessarie della Chiesa formata in detta Grotte, nè per questo mancò mai dalla protectione, e cura di detta Regia Dohana.

Morto detto Serenissimo Rè Alfonso Primo nel anno 1458. succedè nel Regno il detto Rè Ferrante Primo, suo figlio illegittimo, inuestito da Papa Eugenio Quarto, e confermato da Pio Secondo, e benche per detta causa fossero quietati l'animi de' Regnicoli sospesi, per la scomunica mandata da Papa Calisto contro di esso Rè Ferrante, pure essendo calato nell'anno 1459. alla conquista di detto Regno il Duca Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, molti Signori Padroni di herbaggi si diedero alla deuotione di esso Duca, il quale hauendo occupato parte del Regno con la Puglia, po-

se per Dohaniero in detta Regia Dohana Aloyse de Castellis della Città dell'Aquila, con partito di docati mille l'anno, e li emolumenti; & esso Rè Ferrante per il bisogno delle paghe di soldati, & esercitio, che medesimamente teneua in Puglia, & acciò il nemico impatronandosi del Monte predetto non si fusse seruito di detta statua di Santo Michele, fè anco quella disfare con tutto l'altro argento di detta Chiesa, e ridurre in moneta, con l'impronto da vna parte di Santo Michele, con il motto d'intorno, *Iusta tuenda*, nell'altra parte la faccia in profilo di esso Rè, con la descrizione *Ferdinandus Rex vtriusque Sicilia*; mà riceuta la Vittoria nell'anno 1465. per mezzo del sanguinoso fatto d'arme ottenuto appresso la Città di Troia di Puglia nell'anno 1463. & altri successi nell'anno 1464. e cacciato detto Duca Giovanni dal Regno, non solo ripose il valore di detta statua, & argento in altro, e tanto argento, e cose necessarie di detta Chiesa, mà reintegrò la detta Regia Dohana al suo primiero stato, e pose in quella per Dohaniero nell'anno 1465. Gasparro di Castiglione di Ciuità di Penne, dal qual tempo la Regia Corte fù in possessione di non pagare molti passi, & herbaggi, come sono li herbaggi di Ciuitate, Casal Nouo, Orta, Illicito, & altri, nel qual tempo la detta Regia Dohana per le guerre successe fù di numero circa seicentomila pecore, e fù locata in herbaggi pigliati primo loco per detto Francesco Montlober, lo prezzo delli quali fù ordinato si pagasse fincome era solito; e precedente detto ordine, e visti li conti di detto Montlober si pagaua il prezzo notandosi, v3. *Visa relatione Francisci Montlober annalis constat dictum herbagium fuisse solitum solui ducatos tot*, & da anno in anno augumentando detta Dohana, per detto Serenissimo Rè Ferrante Primo, nell'anno 1467. fù ordinato, che si fosse necessario à detto Dohaniero, di pigliare alcuni territorij li quali mai fussero stati pigliati per detta Dohana, che l'hauesse pigliato; & essendosi stati pigliati alcuni di essi furono notati, v3. *Dicta litera assignata est pro herbaggijs insolitis, & extra ordinarijs*. E così tutti li herbaggi delle locationi ordinarie, & extra locatione delli quali la Dohana ordinariamente è stata solita seruirsi, sono nominati herbaggi ordinarij, con alcuni, che si pigliorno medesimamente in tempo di detto Rè Ferrante Primo, e prima del sudetto ordine, dato à detto Gasparro Dohaniero, e l'altri vengono nomi insoliti, & extraordinarij; cioè non soliti pigliarsi per detto Montlober. Et

il nome di herbaggi extraordinarij soliti, & insoliti è peruenuto dalli Dohanieri, li quali in tempo, che hanno ritornato à pigliarsi quelli, che per rispetto haueano lasciati di seruirsi, non l'hanno pagati al solito prezzo, mà à prezzo maggiore, & l'hanno nominati insoliti; e così con detti nomi soliti, & insoliti, & extraordinarij hoggi vengono notati.

Nell'hanno 1468. lo stesso Rè Ferrante ordinò, che la detta Regia Dohana della Città di Lucera, doue prima si reggeua, se ne passasse in Foggia Città, che reside nel Mediterraneo della Puglia. Daunia, anzi nel mezzo di quella, come in ampio Teatro, facendoli da Oriente Scena il Monte Gargano, famosissimo per l'apparitione di Santo Michele, e dalla parte d'Occidente la riguarda l'Appennino.

Questa per origine antica trahe li suoi natali dalla famosissima Città d'Arpi, edificata da Diomede doppo la guerra Troiana, nominata primieramente Lampe secondo il Cluero, dopo Argoshyppium, seù Argirippa, & vltimamente Arpi, le di cui rouine seruirono à darli principio con il nome d'Ecana al parere del Giouio, benchè l'Alberti voglia, che Troia fusse così detta, e dopo Foggia dal numero delle fosse amplificata sotto l'imperio di Federico Secondo per suo ordine particolare; e ratta Città Imperiale; come dalle seguente parole *Hoc fieri ius sit l'ri-*

dericus Caesar, ut Vrbs sit Fogia regalis sedesque inclita Imperialis. Viene essa Città circondata da vasta pianura, la fertilità del suo terreno è grande, e sopra ogn'altro abbondantemente dotata d'acque dolci, gratia denegata dalla natura à luoghi conuicini, onde non senza mittero alza per sua impresa Acqua, e fuoco, volendo con questi due elementi additare il calore immenso, che per stare discouerta a' raggi del Sole, nell'Estate riceue, e l'abbondanza dell'acque per temperarli; il suo sito, per essere in piano non hà eminenza, gode d'un Aria buona essendo da ogni parte ventilata, questa sotto Carlo Primo fù saccheggiata da Guglielmo da Parigi, & à tempo di Rè Luigi XI. da Conrado Lupo Tedesco in essa nell'anno 1253. morì Conrado Imperatore, secondo alcuni autori, nell'anno 1273. hauendo Carlo I. d'Angiò collocata Beatrice sua figlia con Baldouino Imperatore di Costantinopoli vi celebrò gl'himenei, e nell'anno 1284. in essa detto Carlo finì la sua vita, le cui interiora furono sepe-

Gion. in
vit. il.
Inf. vir.
Magn.
Ducis.
Carr.
falib. 1.
hisor.
Neap.
Frecc.
de sub.
fand.
lib. 2.

Cossa
lib. 4.
de cap.
som. 1.
Simor.
2. p.
Villan.
lib. 1.

lite nella Matrice, e Collegiata Chiesa di essa, per il che da Carlo Secondo suo figlio fù assignato vn certo pagamento, che si fa da Bascettieri di detta Regia Dohana, per ogni capo d'animale, che si macella al Reuerendo Capitolo di detta Chiesa, la quale viene hoggi officiata da sedeci Canonici, due Dignità, e sei Abati; E antica traditione, che nel luogo oue sono alzati gl'edificij di essa Chiesa fusse vn lago, nel quale si trouò vn'antica cona, & in essa dipinta l'immagine della gloriosissima Vergine, la quale hoggi velata in essa Chiesa si riuersce sotto il titolo di Conauetre; vi sono anco in detta Chiesa li Corpi delli Santi Guglielmo, e Pellegrino, Padre, e figlio d'Antiochia, quali morirono in essa Città ritrouati nell'anno 1630. sotto l'Altare dedicato ad essi medesimi Santi, con la seguente iscrizione.

Hic Pater almus Filius, atque Antiocheni membra reponunt, quicq; vaganti climata mundi fronde virenti, mente serena nunc Fridercio condita Ruso, Imperatore, Fogia seruat.

Gouernasi questa Città per vltimo viglietto dell'Eccellenza del Regno da trenta Cittadini delle migliore, e principali famiglie di essa, quali sono decurioni in vita, da' quali, in ciaschedun'anno si eligono sei al gouerno di essa, con la giurisdittione ex priuilegio, e consuetudine immemorabile nelli negotij attinenti alla grassa; Lungi da questa Città sei miglia si vede vn'amenissimo Bosco detto dell'Incoronata antica delitia de' Rè di Napoli, precisamente di Manfredò, e Ferrante, oue veniuano à godere li gusti della Caccia; Esì diletteuole il sito di questo Bosco, che si degnò con titolo d'Incoronata lasciarci la Regina de' Cieli vn suo Simulacro, acciò li Popoli di Puglia haueffero il loro Palladio. Sempre questa Città è stata in Regio Demanio, nè mai soggetta à Baroni, del che può gloriarsi come di hauere in ciaschedun anno nel mese d'Aprile, e Maggio vna fiera tanto celebre, per il concorso de genti, per la compra d'animali, lane, & altre merci, che in essa si vendono, il tutto per la residenza, che in essa vi fa la detta Regia Dohana.

Nel detto anno 1468. fù ordinato al detto Dohaniero Gasparro di Castiglione, che hauesse esatta la fida dalli Pugliesi, che teneuano Pecore gentile in Puglia alla ragione di docati quattro per centenaro, come si esigeua in tempo di Montlober, e che anco hauesse esatta l'vtilità del pane da quelle locazioni

litte

G

foli.

Simor.
lib. 2.

cap. 37.
Simor.
p. 2. fol.
130.
de fol.
77.

solite, e dalle partecipanti di esse pro rata, e specialmente dal locato della correa picciola per docati dodicimila, per li quali è stata concessa detta Correa ascendente alla summa di docati 38. à ragione di carlini diecinoue per centenaro.

Vna con li sudetti ordini dati à detto Dohaniero, e che allo spesso personalmente fusse andato visitando li luochi, doue le pecore vengono locate per poterle prouedere secondo il bisogno della Regia Camera della Summaria nell'anno 1469. li furono anco dati le sudette Istruzioni del sudetto Serenissimo Rè, acciò adunguem hauesse anco quelle offeruato.

Nell'anno 1470. detto Rè Ferrante non solo confirmò in amplia forma il sudetto Priuilegio di detto Serenissimo Rè, mà firmò à beneficio di detta Regia Dohana altri Capitoli, con ampliatione d'altre prorogatiue, & Immunità, come dal registro di detta Regia Camera, e concedè anco alcune gratie, come qui di sotto compendiate, e ridotte in breue forma.

Gratie del Rè Ferrante Primo.

S. R. M.

HVmiliter si supplica per Dominico de Conte Giorgio di Marino della Città dell'Aquila, & N. Corrado di N. Amico di Castello del Monte, Sindici, & Eletti per tutti li padroni Gargari, e Pecorari della Dohana delle pecore di Puglia, che V. M. delli ristori fatti, si degni reuocarne le significatorie date à V. M. atteso per l'immortale, e felice memoria del vostro Colendissimo Padre Rè Alfonso, stà assicurata la Dohana di tutti danni, con ordine al Dohaniero, che si gouerni, come per il passato si è costumato. Placet Regiæ Maiestati, quod dictus Dohanerius gerat in administratione sui officij quemadmodum tempore dictæ memoriæ Serenissimi Regij Alphonsi, Franciscus Montlober se gessit in his tunc temporis seruata tempore Maiestatis Sux seruantur, & incontinentiam attenta, suè aucta reuocentur, & pro reuocatis habeantur dictæ significatorie receptæ & alijs contrafacientibus, non obstantibus.

2 Item si supplica, che il Dohaniero debbia fare ristoro come è stato consueto, tanto di paffi, come di herba comprata per necessità, caualli perduti, panni rubbati, & ogn'altra cosa giusta, e consueta. P. R. M.

3 Item si supplica, che tutte le difese di Puglia, Capitanata, e di altri luochi, si riducano al giusto, e consueto, non obstante, qualsiuoglia Priuilegio. P. R. M.

4 Item si supplica, che nessuno ufficiale possa procedere contro pecorari, & huomini di Dohana, eccetto, che esso Dohaniero, e suoi ufficiali. P. R. M.

5 Item si supplica, che si dia il sale per vso delle pecore di Dohana per minor prezzo de gl'altri, e che gl'huomini di essa Dohana, e locati siano esenti dalle gabelle. P. R. M.

6 Item si supplica, che siano rifatti li danni patiti per strada ad alcuni locati, e ristorati delle robbe perdute. P. R. M.

7 Item si supplica, che siano ristorate le pecore 400. meno ritrovate nel contare à Pietro d'Albi. P. R. M.

8 Item si supplica, che si dia più salario alli officiali di Dohana per essere la Dohana auanzata, R. M. habebit comendatos dictos officiales.

9 Item si supplica ordinare, che il Dohaniero lochi tutte le pecore di Signori ad vn lato della Puglia, cioè quelle, che stanno nel territorio di vtilità del pane, e quelle, che stanno in altri terreni vnitamente. P. R. M.

10 Item si supplica, che li compagni di Signori non possano raccogliere pecore di altri padroni con lo. o. P. R. M.

11 Item, che tutti Padroni, e Gargari vengano in Dohana semplicemente senza li Veciconti, Cancellieri, & altri Capi à tempo della locatione. P. R. M.

12 Item, che il Dohaniero non debbia fare contare le pecore prima dell'uscita del primo di Febraro, e passato il fundato dell'inuerno P. R. M. quod obseruetur, quod tempore Serenissimi Regis seruari consueuerat.

13 Item si supplica, che si debbia mantenere il prezzo delle lane, e non bassarsi. P. R. M.

14 Item, che nessuno compri la Montagna per rinenderla, mà per sue proprie pecore, ò per rimetterui compagni, ò darla per il prezzo istesso, che l'hà comprata. P. R. M.

15 Item, che li padroni delle Montagne possano vendere à loro libertà il loro, quanto ponno. P. R. M.

16 Item, che per il priuilegio concesso l'anno passato, che li Padroni di bestiaue potessero hauere il loro ufficiale nella Città dell'Aqui-

l'Aquila, voglia V. M. scriuere alla Camera di detta Città dell'Aquila, che eliga detto ufficiale per questa volta tantum. P. R. M.

17 Item si supplica, che si faccia banno, che non si pona fuoco per la Puglia, nè si ardano capomandra. P. R. M.

18 Item, che le pecore forastiere non possano entrare nella Montagna del Regno. P. R. M.

Tutte le sudette gratie, capitolo, per capitolo, e decretationi di detto Rè Ferrante, di suo ordine furono poste in forma autentica, sotto la data delli 5. del mese di Dicembre del sudetto anno 1470.

Nell'istesso anno per resulta, e più prouisioni della Reg. Camera, fu conosciuto, che l'h'uomini della Città di Foggia, e di Barletta, per esserno tutti li loro Territorij demaniali, e non proprij, e che non hanno defese pagauano la fida de loro pecore pasceuano alli distretti di detta Città alla ragione di docati doi, per cento pecore.

Nell'anno 1472. non solo dalla detta Regia Camera fu ordinato, che per le pecore carfagne di Pugliesi, che si teneuano nelli Territorij della Puglia non si fusse pagata fida, mà che solo per le pecore gentili si fussero pagati docati quattro per ogni cento, mà anco da quelli di Terra di Bari, così si fusse pagato, con escompurtarsi quello, che fusse stato pagato da essi per l'herbaggi, acciò non fussero grauari à dupplicato peso, & il medesimo per que. li della Città di Monte Sant'Angelo.

Nell'anno 1474. ritrouandosi la detta Dohana carica d'un milione, e settecento mila pecore, per il mal gouerno di detto Gasparro di Castiglione Dohaniero, il quale nõ curò dare li Restorij & herbaggi bastanti all'animali, e consentì, che alcuni Baroni suoi amici, haueffero occupati li Territorij, de' quali essa Dohana era solito seruirsi; e per hauere concesse infinite mezzane dentro le locazioni, e permesso di fare arare, e seminare sopra di alcune poste, e Capomandra, la detta Dohana si appestò, e morirono più di settecento mila pecore, per il che detto Gasparro ne fu processato, & in suo luogo, nell'anno 1478. fu eletto, e posto per Dohaniero di essa Dohana Cola Caracciolo Caualliero Napolitano, al quale benche per primali fussero assignati docati seicento per sua prouisione, nell'anno 1492. per decreto fu di docati settecento, acciò che li prouenti, e l'ufficio di Foggia, e Dohanella d'Apruzzo era della Regia Corte, e che delle sue pecore n'haueff: pagata la fida, come all'altri.

Cono

Conoscendo detto Rè Ferrante in detto anno il danno, che ueniua per lo stare l'officiali di Dohana più d'un'anno in un'istesso luogo, con lettera particolare ordinò, che si murassero con le seguente parole, v3. *Rex Sicilia, &c. Dohaniero, &c. Per l'utile di nostra Corte uolemo, e vi comandamo per la presente, che ogn'anno dehbiate mutare due nostri Officiali della Dohana, accioche quello, che un'anno starà in un luogo non ci sia l'altro, e non mancate per cosa alcuna. Datum Anni 5. Decembris 1478. Rex Ferdinandus.*

Anco nell'istess'anno proteggendosi la detta Dohana da detto Rè Ferrante per l'utile di essa, e per l'interessi della Reg. Corte, medesimamente con lettera particolare ordinò, che cōtro l'huomini di Dohana non fusse valuta moratoria alcuna, & hauendo inteso, che era stata fatta esequutione contro il bestame di Cola Marinuccio dell'Aquila, con altra lettera particolare, rimprouerando il detto Dohaniero d'hauere acconsentito à detta esequutione, sapendo essere contro la forma del suo assicuramento, ordinò che incontenente la esequutione si fusse restituita, e che per l'auuenire nõ fusse fatta più esequutione à Bestame di locari, quantunque vi fusse istanza di qual si uoglia persona, e ne anco per debito douuto ad esso istesso Rè, come nell'anno 1479. a' doi d'Aprile, dalla Reg. Camera in virtù di detta lettera di detto Rè fu imposto al Magnifico Nicolò de Stasis Presidente di essa Regia Camera, mandato per la ricuperatione del residuo delli docati 30. mila, improntati da detto Rè à detta Dohana, che per esso Magnifico Nicolò si fussero astretti li Sindici, & Eletti di detta Dohana per il detto residuo, senza ritenersi le pecore, purché di quelle fusse stata pagata la Regia fida.

A di 14. di detto mese d'Aprile, e di detto anno, essendone stati rubbati à Città Reale à Bartolomeo de Angelo di Monte Reale docati 150. che portaua per pagare la Regia fida, acciò le promesse fatte all'huomini di Dohana, haueffero la loro esequutione, ordinò detto Rè, che li fussero stati restituiti dalla Camera dell'Aquila per essere detta Terra di Città Reale, doue era stato commesso il furto, sotto detta Città dell'Aquila, e così nell'anno 1488. precedente altra lettera di detto Rè, e fede del furto succeduto, dell'Illustre Principe di Capua, fu offeruato in persona di N. Iacouo di Monte Reale, al quale furono restituiti docati 180. quali portaua à tempo debito, per sodistarne la Regia fida, leuateli nel Trigno da certi Albanesi.

Nel

Nell'istesso anno 1479. detto Rè anco per lettera ordinò, che l'huomini della Città di Foggia haueſſero potuto tenere à pascere li loro Boui aratorij in le mezzane antiche, solite à pascere: e che hauendono voluto fare massarie noue, haueſſero anco potuto fare altre mezzane noue, competente al numero delli Boui di dette massarie, come dal registro di dette lettere, che si conserua in detta Regia Camera.

Nell'anno 1480. il detto Rè Ferrante diede à detto Cola Caporacciolo Dohaniero diuersi Instruizioni al numero d'altri capi vint'otto, concernenti al buon governo di detta Dohana, quali Instruizioni qui non si pongono per hauernosi à ponere sotto l'anno del gouerno dell'Illustre Marchese di Villa Franca D. Pietro Toledo, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di sessant'otto capi.

Ritrouandosi nel dett'anno il detto Rè nella sudetta Città di Foggia, à petitione delli locati, & huomini di detta Dohana; si compiacque concedere le sottoscritte altre gratie, come dal Libro Rosso di detta Città di Foggia appare.

Altre Gratie del detto Rè Ferrante.

S. R. M.

GL'huomini della Regia Dohana, supplicano, che il Dohaniero con diligenza attenda à moderare li Campi, e Mezzane costrutte nelli Territorij, per li quali si paga l'utilità del pane, e per quelle pecore, che potranno stare in detti Territorij prorata, facci pagare detta utilità. P. R. M.

2 Item, che il Dohaniero debbia locare le pecore delli Baroni, edell'altri huomini fauoriti in luochi, che nō habbiano à partecipare con le pecore d'altri di Dohana per togliere ogn'errore. P. R. M.

3 Item, che gl'huomini di Dohana debbiano godere tutte le immunità, exemptioni, e franchitia, come hanno per Priuilegio, Banni, & offeruationi da parte di V. M. così in Apruzzo, come in Puglia, e per lo camino. P. R. M.

4 Item, che siano esempti, e liberi nella Puglia, e nel camino di qualsiuoglia deritto di gabella per il pane, vino, carne, e per altre cose spettante alla Dohana. P. R. M.

5 Item, che constando al Dohaniero per Sacramento delli Padroni, e di doi Testimonij delli animali rubbati, faccia li ristori
giu-

giusti, & honesti d'ogni bestia, e giomenta furata, come era in tempo di Francesco Montlober. P. R. M.

6 Item, che il Dohaniero, con persone pratiche, faccia moderare la mezzane delli Boui, tanto della Puglia, quanto di Capitanata, e Terra di Bari, secōdo il bisogno, che verterà per l'interesse della Dohana, e mezzane. P. R. M.

7 Item, che per due balestrate lontano dalle Capomandra, si possa arare da vna banda, e dall'altre bande, che non si possa arare. P. R. M.

8 Item, che il Dohaniero facci banni, e prohibitione, che le ferole non si leuano dalle mandre, con castigare il contraueniente. P. R. M.

9 Item, che il Dohaniero, e Commissarij restituiscano alla Dohana tutti li Capomandra arati, e prohibiscano sotto formidabili pene, che non si debbiano arare più. P. R. M.

10 Item, che il Dohaniero facci ristorare à Basto di Monte Reale docati 150. quali dice li furono rubbati, portandoli d'Apruzzo per pagare la fida, secondo è stato solito per il passato. P. R. M.

11 Item, che nelle defenze deputate per li Boui domiti, non ci possano entrare Vacche indomite. P. R. M.

12 Item, che li Padroni delli herbaggi, che tengono acqua nelli loro Territorij, debbiano dare quella gratis per vso di animali di Dohana. P. R. M.

13 Item, che tutti li caualli, & altri bestiami, che fuggerāno doue si trouerāno, si portano al Dohaniero, cioè quelli di Dohana. P. R. M.

14 Item, che li malfattori delle Terre doue si troueranno le Giomente, e Bestiame perdute, si debbiano portare al Dohaniero, e non trouandosi quelle, siano tenute dette Terre emendare, e pagare tutti li danni, e detti furti. P. R. M.

15 Item, che si liberano ad essi locati li docati trenta depositati nelle mani del Dohaniero per gl'huomini della matrice per hauere pascolato lo dimanio di Candela, e Montecoculo. P. R. M.

16 Item, che il Dohaniero non possa dare pascolo da lontano separato à nulla persona, ma tutte le poste insieme di dette locationi. Prouisum est, vt in primo capitulo.

17 Item, che non si facciano noue defenze per li camini, e quelle, che sono fatte si riuocano, idēd quod, le pecore possano liberamente, e comodamente venire d'Apruzzo in Puglia, e ritornare
secon-

secondo era in tempo della buona memoria di Rè Alfonso. P. R. M.

18 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore al tempo di tofare à qualsiuoglia fiume, & altr'acqua disposta à tale seruitio, non ostante, che siano in demanio di qualsiuoglia Barone, fine aliqua solutione, secondo è stato solito, e consueto. P. R. M.

19 Item, che per qualsiuoglia danno, che facessero l'huomini, ò bestie di Dohana, non si possa pigliar bestie, nè far pagare pena, sed solum l'emenda, giusta la forma delli Banni Regij. P. R. M.

20 Item, che li Padroni delli terreni, doue si colloca bestie grosse, debbiano guardare detti terreni, che nò si bruggiano, accio che dette bestie possa più comodamente stare l'inuerno. P. R. M.

21 Item, che nessuno possa tenere bestie vaccine à pascere nelli Territorij, e locationi, che li sono dati per pascolo delle pecore. P. R. M.

Expedite, conclusa, & decretata fuerunt pradiete petitiones, & capitula in Terra Foggia die 17. Mensis Decembris 14. indictione Anno 1480. Rex Ferdinandus.

Acciò nell'herbaggi soliti pigliarsi dalla detta Regia Dohana, non fussero introdotti animali extra Dohana nell'anno 1483. detto Rè Ferrante fece lo sottoscritto Banno.

Essendone stati pigliati certi Territorij in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo per il q. Francesco Montlober tunc temporis Dohaniero della nostra Dohana delle pecore, per uso, e comodità di detta Dohana, come che in li libri fatti per lo detto q. Montlober più chiaramente si dimostra, e volendose di quelle seruire la Corte, come in quel tempo si faceua, e pagarli come in detto tempo si pagauano, del che per lo presente Banno dona autorità, e facoltà al Dohaniero, presente, e futuro, accada, che li Padroni di detti Terreni, senza altra licenza di nostra Corte, hanno presumuto, e presumono locare Bestiame non soliti di detta Dohana in detti Territorij soliti per lo tempo, che se n'ce volono mettere Bestiame di Dohana, in non poco danno, e pregiudicio di detta nostra Dohana; e volendone procedere. che le pecore, & altro Bestiame solito di Dohana, possano abbondantemente hauere li loro pascui; Per tenore del presente Banno ordiniamo, e comandamo, che da hoggi auanti, non sia persona alcuna di qualsiuoglia stato, grado, e conditione si sia, che in li Terreni soliti pigliarsi per detta nostra Dohana in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo, presume locare Bestiame alcuno non solito di Dohana. Inò quelli li debbia saluare ad instantia della Regia Corte, e del Dohaniero di detta

detta Dohana, sotto pena di perdere detti Terreni, & altra pena maggiore, reseruata ad arbitrio di N. M. Dat. in Castelnuovo Neap. 10. Mensis Octob. 11. indict. 1483: Rex Ferdinandus.

Nel detto tempo venendo amministrata la giusticia in detta Regia Dohana assolutamente dal Dohaniero, il quale nelle cause criminali, & altre d'importanza si seruiua alla giornata d'un Dottore della Prouincia; esso Rè per detta Giusticia assignò vn' Auditore, acciò hauesse assistito con detto Dohaniero, con prouisione di docati 200. l'anno; e benche dopò anni 30. fusse esercitato detto officio dal Gouvernatore, e Capitano di detta Città di Foggia, il tutto acciò fusse vietata detta spesa di detti docati 200. di prouisione annui, pure per la Maestà Cesaria fù di nuouo ordinato, che detta Giusticia si fusse amministrata da vn' Auditore, comunicando il tutto con detto Dohaniero nel Tribunale, e non in sua casa, eccetto delli casi straordinarij occorrendo infrà dies, e dell'anno 1500. con duplicate consulte della R. C. & ordini del R. C. C. stà ordinato, che in ogni vacanza, assenza, ò impedimento di detto Auditore, il detto officio si esserciti dal primo Credenzerio, & in sua assenza dal secòdo, e così confermato ultimamente per carta di S. M.

Furono medesimamente nell'istesso tempo visitate le commissio. ni solite spedirsi nel mese di Giugno, & Agosto ad huomini esperti nella Puglia per la custodia delle locationi, acciò non fussero abbruggiate da Massari di Campo nel ponere fuoco alle restoppie, dopò metuto, facendosi da quelli Banno, che ciascuno non possa poner fuoco senza licenza, nè quando sia vento, mà in tempo quieto, e verso la sera, e di giorno quando spira autina, vento piaceuole, e non in altro vento; facendone le procefe alle restoppie, e far stare d'intorno di quelle Garzoni con fascine in mano, & altri instrumenti, acciò non scappa il fuoco, dal quale si può apportare gran danno scappando. E ritrouandosi posto fuoco senza licenza, tirarsi alla pena delli detti Banni, e carceratione del controueniere.

Benche venisse incaricato à detto Cola Caracciolo Dohaniero, che procurasse ricuperare tutti li Territorij, che la detta Reg. Dohana haueua tenuto in tempo del detto Serenissimo Rè Alfonso, nè per questo volse inserirsi in ciò, mà scriuendo à Giulio de Scociatis all' hora Luogotenente della Regia Camera, procurò per altra persona, per il che à consulta di S. M. fù mandato il Dottor Col' Antonio de Landes, dal quale furono reintegrati tutti li

herbaggi occupati, e posse arate, & occupate in mezzane, come per sua visita in detta Regia Camera.

Morto il detto Rè Ferrante nel principio dell'anno 1494. succedè nel Regno Rè Alfonso II. suo figlio, confermato da Papa Alessandro VI. con nuoua inuestitura, quando, che Carlo VIII. Rè di Francia, sollecitato da Ludouico Sforza, con grosso esercito calò alla conquista del detto Regno, per il che nel principio dell'anno 1495. esso Rè Alfonso pieno di spauento se ne ritirò in Sicilia, rinunciando il Regno à Ferrante II. suo figlio, il quale benchè per nō potere resistere alla potèza di Rè Carlo se ne passasse ad Ischia, ricuperato dopò il Regno nell'anno 1496. senza figli se ne morì, e li successe Federico suo Zio, il quale anco esso nell'anno 1510. fù cacciato di Regno dal Rè Cattolico, e Francese, distinguendosi in lui la Linea Reale, e dominante di Casa d'Aragona, senza che hauesse possuto attendere à proteggere la detta Regia Dohana.

Essendosi per il detto Serenissimo Rè Cattolico Ferdinando nell'anno 1503. conquistato assolutamente il Regno per mezzo della Vittoria eseguita contro Francesi à dì 15. di Maggio per il sommo valore, & accortezza di Consaluo detto il gran Capitano ritrovandosi la detta Regia Dohana rouinata per le guerre passate, nell'anno 1508. fù quella dal detto Serenissimo Rè ristaurata, e posta per Dohaniero in essa Anibal di Capua con l'istesso partito di Montlober, e mandato alla visita Antonello di Stefano Presidente, e Procuratore Fiscale della Summaria, il quale visitando reintegrò molte Mezzane, e Territorij occupati, come per sua visita nell'Archiuio di detta Regia Camera.

Furono nell'istesso tempo instituiti li Cauallari ordinarij, quali assistano appresso il Dohaniero al numero di vintiquattro con diuerse prouisioni, benchè hoggi siano di più numero, e sino al numero di trenta, con prouisione generalmente di docati quarantacinque per ciascheduno di essi, & alcuni di somma maggiore, quali à 30. d'Agosto di ciaschedun'anno si deuono ritrouare in detta Città di Foggia, ò in Napoli per riceuere le prouiste di primi tempi, e l'ordini per li luochi doue haueranno da fare residenza, & anco alli 25. di Marzo medesimamente di ciaschedun'anno ritrouarsi in detta Città di Foggia per riceuere la prouista delli passi per aiuto, e defensione delli locati, e sudditi di detta Regia Dohana, per li quali vengono deputati Giudici in tutte le Prouincie soggette

del

del Regno, secondo il detto *Regente Capece Galeota in controuers. Iur. lib. primo, controuers. num. 21. & sequenti*, con la facultà non solo di poterno andare armati essi, e loro creati, di giorno, e di notte, con fuoco, e senza fuoco, mà anco di potere decidere, e determinare, come li parerà di douere summariamente sine scriptis, conforme lo stile di detta Regia Dohana, tutte, e qualsiuoglia differenze, che nasceranno trà li huomini di Dohana, ò vero trà essi, e li Cittadini, & altri negotianti di dette Città, e Terre, doue faranno residenza, e senza fare intromettere in dette differenze, ò cause ciuili, criminali, e miste, li Officiali di dette Città, e Terre, tanto Regie, come di Baroni spettando ad essi Cauallari, & à detta Regia Dohana la cognitione delle dette cause di detti sudditi, e locati, e loro Gargari, Buttari, Pecorari, & altri Ministri, che seguitano la detta Dohana al calare, stare, e salire, e di quelli, che per suo seruicio restano l'Estate in Puglia, in virtù di amplissimi Priuilegij di detta Regia Dohana; e quando sarà causa d'importantia, che bisognasse farsi atti, e procedere ordinariamente, ponno detti Cauallari procedere sino all'interposizione del decreto, e prolazione di sentenza esclusiua, con mandare poi gli atti in detta Regia Dohana, come anco mandare l'informationi, che pigliassero nelle cause criminali, e delinquenti, che si trouassero catturati, alli quali detti Cauallari ponno anco habilitare di presentarsi in detta Regia Dohana frà vn breue termine, mà non liberarlo à pleggiaria, ò in forma, come alcune volte sogliono fare, acciò le Cause si finiscano, e non restano immortali, come nel capitolo primo vsque à 5. 13. & 14. dell'Instruzioni dati à detti Cauallari appare.

L'ordini, che tengono detti Cauallari di proteggere, e defendere li locati, e sudditi di detta Regia Dohana in tempo di tempeste, di neue, che non potessero tenere le loro pecore nelle Poste, di aiutarli, e farli andare in altri luochi sicuri, etiam nelle defense, Mezzane, Vigne, seminati per non poter far altro, acciò li detti animali non patiscano, senza farli cacciare da detti luochi, nè molestare, mà solo emendare il danno, che si fusse fatto, appare medesimamente da dette Instruzioni, nel capitolo 17. & come anco appare nel cap. 18. e 31. la protezione, che deuono tenere di detti sudditi, e locati nel calare, e salire, che fanno d'Apruzzo in Puglia, e da Puglia in Apruzzo, e di non farli essere molestati da Baroni, e loro Bagliui per passare, pascere, pernottare, acquare, le-

D 2

gna-

gnare, herbare, e dimorare, che facessero nelli loro Territorij per il tempo concessoli delli vintiquattr'hore, e delli tre, ò quattro giorni, e quanto il bisogno lo ricercasse in tempo di mal tempo per governo delli loro bestiami senza farli pagare cosa alcuna.

Viene anco permesso à detti Cauallari nelli luochi di loro residenza di potere pigliare informatione, vna con vno Compassatore pratico delli disordini di seminati di mezzane rotte, tanto nelle Massarie vecchie, come in Territorio affittato dalla Regia Corte à coltura, e mandare detta informatione in detta Regia Dohana senza pagamento alcuno di giornate, come anco senza pagamento, e gratis, deuono fare far' il seruitio ogni volta, che accaderà andare in campagna, ad instantia di fidati, e locati di detta Regia Dohana, come nel capitolo 18. & 43. di dette Istruzioni.

Sotto granissime pene, come à tutt'altri Officiali di detta Regia Dohana, stà prohibito à detti Cauallari di potere tenere pecore, e di fare Massaria di campo, & in tempo, che essi staranno nelle loro residenze, & alla custodia delli passi, così all'andare della Dohana, come al calare, di potere riceuere, nè publice, nè occulte per loro interessi, nè per interposita persona, nè per qualsiuoglia modo da locati, e fidati, nè da loro Ministri, denari, cacio, pecore, aijni, castrati, capretti, bascette, nè altre sorte di robbe, etiam che detti fidati, & Ministri ce l'offerissero spontaneamente, e per dono, come nel capitolo 10. di dette Istruzioni.

Oltre il detto numero di Cauallari ordinarij in tempo di necessità dal Dohaniero di detta Regia Dohana, e maggiormente dal Vicerè del Regno si ponno fare altri Cauallari, & Officiali, quali si dicono sopranumerarij, seù extraordinarij, che medesimamente godono l'esentione del foro, e tutte l'altre prerogatiue, che godono li sudetti Cauallari ordinarij; secondo il *Regente de Ponte in tract. de potest. Proreg. S. 8. de regal. impos. num. 50.*

Sono residenti appresso di detti Cauallari più Scriuani, e principalmente nelli luochi doue il Dohaniero ogn'anno haurà da destinare vno di essi, cioè al Vasto Aymone, Serra Capriola, San severo, San Gio: Rotondo, Vesti, Manfredonia, Lucera, Ascoli, Cirignola, Canosa, Spinazzola, Andria, Ruuo, & altri luochi, doue detti Cauallari hauranno d'assistere, e prouedere in tutte le cose, che accaderanno alle locationi, & altri luochi conuicini.

Ritrouandosi detto Serenissimo Rè Cattolico in Puglia dopo

hauere visitato la Chiesa di Santo Michele in detto Monte Gargano, due volte à piedi da detta Città di Foggia, infino à detto Monte con grandissima diuotione, donando la Città di Monte al detto Consaluo gran Capitano, l'ordinò che di nuouo hauesse fatta fare la Statua di esso glorioso Santo, non d'oro, nè d'argento, come era stata per prima, mà di politissimo, e finissimo marmo per leuarla dalla suggettione della Fortuna dell'altre; e così fù eseguito dal detto gran Capitano, il quale in Roma dall'ingegnosa, & artificiosa mano del gran Maestro Michel'Angelo Bonarota fè quella scolpire, e portare in detto Monte, e Chiesa, doue hoggi si vede, con l'armi di detto gran Capitano à piedi di detta Statua.

Succeduta la morte di detto Serenissimo Rè Cattolico nell'anno 1516. e dopò quella nell'anno 1528. la nuoua inuasion del Francese, il quale sotto la condotta di Odetto Foix Monsignor di Lotrecco, Generale del Rè Francesco, calò alla conquista del Regno con esercito di trentamila, fanti, e cinquemila caualli, poco giouò il pensiero tenuto da detto Serenissimo Rè di detta Regia Dohana, e la reintegratione, e visita fatta in essa da detto Antonello de Stefano, mentre di nuouo per le guerre restò vsurpata, e maltrattata.

Cacciato dal Regno il Francese con la morte di detto Monsignor di Lotrecco, dopò della maggior parte di suoi Soldati, succeduta in dett'anno 1528. dalla Cesarea Maestà di Carlo Quinto nell'anno 1533. di nuouo fù restaurata detta Regia Dohana, e mandato per la visita di essa il Regente Figueroa, dal quale fù proceduto alla nuoua reintegratione delli tratturi occupati, & altri herbaggi di detta Regia Dohana, e ridotti quelli al pristino stato, con decreti, che per l'auuenire più non fussero occupati come per sua visita in detta Regia Camera della Summaria.

Furono per detta Cesarea Maestà nell'anno 1536. confirmati in ampla forma alla detta Reg. Dohana tutti li suoi Priuilegij, Istruzioni, capitoli, ordini, e Banni Regij, come dall'infra scritti capitoli.

Capitoli, Gratie, e Confirmationi di Gratie, che si dimandano alla Cesarea Maestà per parte della Dohana della mena delle pecore di Puglia, e delli huomini di essa.

IN primis, supplicano V. M. Cesarea, si degni confirmare, & quatenus opus est, de nuouo concedere alla detta Dohana, che gl'huomini di quella, l'Officiali tutti, e quelli, che li seguitano non

possa

possano essere astretti per qualsivoglia causa di delitto, civile, e criminale, seù misto, da nessuno Tribunale di V. M. in qualsivoglia Prouincia maggiore, e minore della Gran Corte della Vicaria, nè da Alguzzini, Baricelli di Campagna, nè da Baroni, ò loro Officiali qualsivoglia, mà solum dal Tribunale del Magnifico Dohaniero presente, e successiuè futuro, e dalla Regia Camera della Summaria, e quando alcuni di detti Tribunali ce s'intromettesse, debbiano remettere le cause con gl'atti, e processi al predetto Dohaniero, senza mercede alcuna, come voleno li Banni della V. M., del che sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod causæ ciuiles, & criminales officialium, & hominum ipsius Dohanæ traçantur coram Iudicibus, quæ de illis hætenus cognoscere consueuerunt, iuxta Priuilegia, & consuetudines dictæ Dohanæ, & quod in hoc nulla innouatio fiat.

2 Item, che possano andare de di, e di notte, con armi con fuoco, e senza fuoco, e per tutto li luochi, doue praticano, del che sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod possint deferre arma, prout hætenus consueuerunt.

3 Item, che li detti huomini, & animali di Dohana non possano essere astretti à pagare pena alcuna per qualsivoglia danno, che facessero in seminati, vigne, defenze, ortali, giardini, & altre possessioni con frutti, reseruata l'emenda del danno, come voleno li detti Banni, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod satisfacto damno si quid intulerint, nulla alia poena puniantur, praterquam in casu quo consulto, & malitiosè id fuisset factum, in quo casu solitis penis mulctari debeant.

4 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore per tutti li fiumi senza pagamento alcuno, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod id fiat quemadmodum hætenus fuit consuetum, sine aliquo impedimento.

5 Item, supplicano V. C. M. si degni farli far buono qualsivoglia anno dalla Reg. Cam. della Summaria le dieci pecore per cento, come se li è fatto buono per lo passato, tanto più quando pare che mala inuernata, ò infirmità, come suole accadere, del che ne sono in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod excomputentur, quod sibi aut suo Viceregio absenti cum Consilio Reg. Cam. Sumariæ fuerit benè prouisum, vt hætenus fieri cōsueuit.

6 Item, che ogn'anno li facci la numeratione delle pecore, e s'acc-

com-

compagni la detta Dohana ad entrare, & uscire dalla Puglia, e si guardino li passi soliti, e s'accompagnino li castrati alla fiera di detta Dohana in Foggia à spese di V. M. come sempre è stato fatto per li tempi passati, e n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod fiat quod petitur, & vt semper fuit solitum.

7 Item, che null'huomo di qualsivoglia stato, ò conditione si sia, ardisca, nè debbia ponere fuoco nelle ristoppie, defenze, e mezzane, & altri luochi, doue la detta Dohana pratica, e stà locata, e n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati fieri quemadmodum in hoc capite cōtinet, & hætenus fieri cōsueuit.

8 Item, che non si possano fare maiese, nè seminare auante le Poste delle pecore per spatio d'un miglio dall'vna, e l'altra parte, e dalla banda di dietro di dette poste per mezzo miglio, e senza licenza del Dohaniero, e delli Officiali di Dohana, e che al dare del maiese, si chiamino li locati delle Poste, come è solito, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, quod Terræ incultæ nullo modo colantur in detrimentum, & præiudicium locatorum, siue Pastorum Dohanæ, atque illæ assignentur per Dohanerium, & Officiales Dohanæ, prout consuetum est.

9 Item, che non si possano condurre alla fiera della Dohana in Foggia del mese d'Aprile, nè lana, nè animali di huomini extra Dohana, sotto quella pena parerà al Dohaniero, che pro tempore farà, & in specie di perdere la lana, e l'animali, applicando al Fisco di V. M. del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, quod in nundinis Foggiae vendantur animalia, & lanæ præfatæ Dohanæ, & non extra eas, iuxta quod fieri consueuit, sine vlla innouatione.

10 Item, che fra la Puglia non possano entrare pecore, nè altri animali extra Dohana di nulla sorte, nè dell'huomini, nè di qualsivoglia Città, Terre, e luoco di Puglia, nè da altro luoco, si non sono entrate le pecore, & altri animali di detta Dohana, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, & ita iniungit, quod quousque sit facta, & perfecta locatio pecudum Dohanæ, nullæ aliæ externæ possint intrare Prouinciam Apuleæ, pro vt est solitum, & multoties decretum.

11 Item, che gl'huomini delle Città, Terre, e luochi della Puglia, e Terra di Bari, non possano fare monitione di ferule per venderle, e nè per riserbarle in casa, di quelle delle locationi, mà so-

lum

lum per arderle loro di giorno per giorno, come è stato sempre solito, del che n'è in pacifica possessione. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, vt in ferulis, & vsu ipfarum seruetur, prout hæcenus fuit consuetum, & hominibus Dohana non fiat vllum grauumen fraus, vel innouatio, cum vsus dictarum ferularum sit Dohana prædictæ.

12 Item, supplicano V. M. C. si degni reintegrare alla detta Dohana, e fare gratia, che possano tagliare per tutti li luochi, legni infruttiferi per fare il Capomandra per le loro pecore, quando la Puglia non tenesse, e non facesse ferule, & etiam li staioli per le reti, lo che hanno sempre posseduto, e dall'ultima guerra in quà, ne sono stati vietati in molti luochi, e questo è senza pagamento alcuno, come è stato sempre solito, e consueto. Cæsarea Captholica Maiestas iubet in hoc seruari, quod solitum est.

13 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, alla detta Dohana tutte declarationi, riti, obseruatorie, e prouisioni fatte per l'Illustrissimo Vicerè Generale del Regno per il Consiglio Collaterale della V. M. e per la Regia Camera della Summaria in fauore della detta Dohana, le quali auuenga, che qui non si declarano, piacerà a V. M. C. hauerli declarati espressi, e specificate, e si degni ordinare, che si insertino frà lo Priuilegio, che n'hauerà da espedire. Cæsarea, & Captholica Maiestas iubet circa hoc seruari, & adimplere declarationem, & instructionem traditam Dohanerio per Marchionem Villæ Franchæ tunc Viceregem, & Consilium Collateralem.

14 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, di nuouo concedere alla detta Dohana tutte restitutioni, reintegrationi di Territorij, defenze, mezzane, parchi clausure, e vighali, fatte per l'Eccellente Io. de Figuerola Regente, e del Consiglio di V. M. alla detta Dohana per viam decreti, e che siano adueguem obseruati, & effectualmēte exequuti, li quali erano stati vsurpati, perche ricerca così lo seruitio di V. M. e l'utile della detta Dohana, e benche non si esprimano in lo presente Capitolo, piaccia a V. M. hauerli per espressi, e declarati, e specificati, come di parola, a parola ci fossero inserti, e descritti, Cæsarea, & Captholica Maiestas iubet seruari, & compleri decreti reintegrationis, sine præiudicio iurium partium, si qui prætenderint sese grauatos in hoc fiat iustitia.

15 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est de nuouo concedere, che nessuno huomo estra Dohana di qualsiuoglia grado, stato, e conditione si sia, che presuma, nè ardisca comprare, nè fare comprare herbaggi extraordinarij per li loro animali, tanto grossi, quanto minuti in la Prouincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Terra di Bari, e Basilicata, se prima non è seruito il prefato Dohaniero per li restori, che detta Dohana, & etiam seruiti gl'huomini di quella per li loro animali grossi, e minuti, sincome è stato declarato per l'Eccellente Regente predetto Figuerola in li predetti decreti prolati, vt supra, sotto quella pena, che parerà al predetto Dohaniero, che sarà pro tempore, applicando al Fisco di V. M. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, & ita iubet seruari, quod super hoc iam fuit declaratum, & si quis prætendit se grauari administretur ipsi iustitia.

16 Item, supplicano V. M. C. li voglia far gratia prouedere alla detta Dohana di vno Auditore per le cose della Giustitia temēte nostro Signore, e di buona coscienza, e fama, e qualsiuoglia anno, come è stato sempre solito per lo passato, perche lo Capitano di Foggia non può fare due officij, e si confonde la iurisdittione in danno della Dohana. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, quod singulis tribus annis creetur vnus Auditor prout supplicatur, cui soluatur salarium de prouentibus ipsius Dohana.

17 Item, supplicano V. M. C. li voglia far gratia, che l'animali di detta Dohana non possano essere esequuti, nè reprasagliati per qualsiuoglia causa ciuile, e criminale, e per li pagamēti Fiscali della Maestà Vostra, nisi vltimo loco, facta discussione aliorum bonorum. Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, quod existentibus alijs bonis mobilibus, aut se mouentibus, quibus possit satisfacere creditoribus, non fiat exequutio in animalibus dictæ Dohana, in solutione functionum Fiscalium fiat quod hæcenus fuit consuetum.

18 Item, supplicano V. M. C. li facci reintegrare, e fare gratia à detta Dohana, che li sia fatto ristoro di tutti animali grossi, e minuti rubbati alli Padroni di quelli, sincome in tempo della felice memoria di Rè Ferrante Primo, del che n'erano in pacifica possessione, e ne sono stati spogliati. Cæsarea, & Captholica Maiestas informata de eis, quæ supponunt prouidebit, prout conuenit.

19 Item, supplicano V. M. C. si degni far gratia à detta Dohana, che quando le pecore eccedono la summa della capacità delle

locationi ordinarie della Puglia, che quello numero de pecore, che fusse più, nè possano estrarre li Padroni, e vendere la metà à gl'huomini forastieri, e di fuori Regno, cioè pecore vecchie, e cacciatore con l'allieuo appresso, pagando la ragione dell'esitura. Succedente casu habebitur consideratio conueniens bono Dohanæ, & hominum ipsius, & similmente alcuna parte di Vacche vecchie, e cacciatore per carne, e per non fare allieuo, & etiam alcuna partita di lenci, che già tuttauolta le Terre hanno rifatto li Boi per lo campo. Idem quod in præcedenti.

20 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che si rifacci lo Ponte di Ciuitate, quale si è rouinato in tutto, e gl'altri Ponti della Puglia, e che si rifacci lo Ponte di Canosa, quali seruino alla detta Dohana, da chi si deue, secondo è stato solito, e consueto farsi. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi pro tempore esistenti id exequi faciat.

21 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che siano castigati li ladri di Saccione, e del Casale di Peschici in la Montagna di Sant'Angelo, li quali tuttauolta assassinano la detta Dohana, e lo presente anno, e di poco fa, hanno ammazzato huomini di Dohana rubbando, & ammazzando Vacche, Pecore, Giummente, e Capre, & rubbando alli Pastori fin'alle scarpe. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi, vt id exequi faciat.

22 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che il Dohaniero, o suo substituto con li Reggi Credenzieri, e Cauallari della detta Dohana presenti, e successiue, e futuri, si habbiano da conferire ogn'anno in Apruzzo del mese di Settembre à fauorire la Dohana al calare in Puglia, & à donarle la locatione in vna delle Terre di detta Pronincia, come piacerà à detto Dohaniero. Captholica Cæsarea Maiestas iubet exequi, & obseruari, quod anno præterito fuit decretum per Marchionem Villæ Franche tunc Vice-regem, & Collateralem Consilium.

23 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare al detto Dohaniero, che pro tempore farà, che quando alcuno huomo della detta Dohana volesse pagare la fida di suoi animali, & altre occorrenze dalli vinticinque di Marzo, e successiue alli giorni seguenti, che li voglia spedire bolettino, e se ne possa andare in sua casa con li suoi animali. Cæsarea Captholica Maiestas iniungit Dohanerion vt receptis pecunijs ad solutionem destinatis officiales, & homi-

nes

nes ipsius Dohanæ, quo breuius fieri poterit expediant sine preiudicio generalitatis ipsius Dohanæ.

24 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che lo Dohaniero, Credenzieri, & altri officiali di Dohana presenti, e successiue futuri, habbiano da fare residenza in Puglia l'inuernata, e quando lo prefato Dohaniero non ci potesse fare residenza, e volesse substituire vno in suo luogo, che per maggior fauore di detta Dohana, e più estimatione, n'habbia commissione in scriptis dalla V. M. e dall' Ill.^{mo} Vicerè del Regno. Cæsarea Captholica Maiestas iuxta id quod supplicatur, vult neminem suum officium exercere per substitutum, nisi cum epressa facultate, aut sui Viceregis pro tempore existentis.

25 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che siano castigati della pena contenuta in li Banni della M. V. gl'huomini di Castello di Ferguli, lo Castellano di Pescara, & altri, li quali fanno pagare lo passo alla detta Dohana contra lo tenore delli detti Banni, & assicuramenti, che li fa ogn'anno la M. V. C. che non debbiano pagare passo alcuno, lo che è manifesto publico. Cæsarea Captholica Maiestas iubet seruari Banna, & assecurationem per Suam Maiestatem factas, & exequi pœnas contra inobedientes.

26 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che gl'huomini di Dohana non siano astretti à pagare noue gabelle, ouero alterare sopra lo macinar di grano, cocitura di pane, & escitura di pane alle porte, nè tanpoco all'artigiani, e bascettieri della detta Dohana di quelli seruino la detta Dohana, & gl'huomini di quella, che comprano da essi delle cose della detta Dohana, come è stato solito auanti quest'ultima guerra del Regno, & specialiter chi comprerà lo vino à barrile, o à taglia. Habita informatione de his, quæ antiquitus fieri solebant, & de causa præterquam in præsentiarum non ita exequutum, S. M. C. providebit, vt bono ipsius Dohanæ conuenit.

27 Item, supplicano V. M. C. si degni far gratia alla detta Dohana, che quando la lana, e castrati di quella venissero à calare in vile prezzo come suole accadere alcune volte, li piacerà far pigliare in nome della V. M. da gl'huomini poveri, e patroncelli della detta Dohana fin'al numero di dieci mila docati, alla voce, che farà lo Dohaniero, pro tempore farà delle dette lane, e questo per dar conditione all'altre robbe, e si veneria à pagar la fida delli detti poveri. Cæsarea Captholica Maiestas, iniungit Viceregi pro tempore esistenti, quod in hoc casu habeat respectum bonum, & consuetudinem

dinem ipsius Dohanæ, & ad id quod eius beneficium concernit.

28 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, e prouedere, che li Cauallari della predetta Dohana presenti, e successiue futuri, nò si habbiano da pagare de loro caualcate, e d'altre fatighe dalli huomini di detta Dohana, per esser pagati di prouisione conueniente per detto effetto dalla M. V. e che habbiano da guardare le locationi di Puglia senza mercede come sono obligati, & è stato sempre solito, e consueto, del che n'è in pacifica possessione, seù quasi. Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, & ita vult fieri vt supplicatur.

Di tutti detti capitoli, e decretationi ne fù spedito Priuilegio in forma Camera, à beneficio di detta Reg. Dohana, nel sudetto tempo, nel quale dopò la visita del sudetto Regente Figuerola fù la detta Regia Dohana amministrata per Michel Geronimo Sanges all' hora Presidente della detta Regia Camera; dopò dal detto Regente nel ritorno del quale dalli locati di detta Regia Dohana li fù fatto donatiuo di doc. quattromila, e licentiatosi con contètamento di detta C. M. nell'anno 1542. fù l'ufficio di Dohaniero dato in persona di Ferrante di Sangro, medesimo mète Caualliero Napolitano, con prouisione assolutamente di doc. mille, e doicèto, inclusi li doc. doicèto per il Luogotenète della Dohanella d'Apruzzo.

Nell'anno 1543. in virtù della Regia Prmatica, sopra la forma dell' apprezzo, e contributione delle collette per li bestiami, fù fatto il seguente capitolo.

Item, circa le pecore, e bestie, che si fidano, e pascolano nella Regia Dohana delle pecore di Puglia, ouero in la Dohanella d'Apruzzo, se prouede, che s'offerui il medesimo ordine, con dedurre dall'estima quello, che si paga per la fida de Dohana, & in virtù di detto capitolo, nell'anno 1597. à beneficio di Gio. Carlo Troiano di Celenza ne fù spedita prouisione del tenor seguente.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Magnifica Vir, &c. in questa Regia Dohana è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Nella Regia Dohana Gionan Carlo Troiano di Celenza d'Apruzzo, paga la Regia fida delle sue pecore, e bestie alla Regia Corte, & l'Università, e Gabelotti di pagamenti ordinarij, & straordinarij di detta Terra, gli esigono le collette, senza far deduttione di detta fida; supplica se li faccia ordine, che li facciano la debita deduttione di detta fida, e tutto l'elaso indebitamente, ce lo restituiscano. Et volendomo debite prouidere, hauemo fatta la presente, con la quale v3 dicemo, & ordinamo, che venendosi in questa Terra per apprezzo, & catasto, e non

per

per gabelle, e non essendosi hauuto riguardo all'estima, o catasto di detti animali, del pagamento fà il supplicante della Regia fida alla Regia Corte di detti suoi bestiami, debbiare da detto apprezzo, o catasto dedurre la rata di detta fida, che paga alla Regia Corte, e tanto meno farli pagare, quanto importa detta Regia fida; si farà hauuto tal riguardo, & à detta impositione sarà fatta buona la detta fida, non li farete altrimenti deduttione, e così esequirete si amate la gratia Regia, e pena di docati mille, e tutto quello, che contra la forma di dette prouisioni l'hazete esatto, ce lo debbate incontinentemente restituire sotto la sudetta pena. Datum Foggia in Regio Dohanali Palatio die 15. Maij 1597. Raparius L. Mosinus.

Venendono molestati nell'anno 1547. alcuni fidati di detta Regia Dohana dalli Gouvernatori Prouinciali, per l'asportatione dell'armi, in virtù di loro Priuilegio, e mediante ordine di S. E. e della Regia Camera della Summaria, fù ordinato, che detti fidati non fussero molestati per detta causa, come per prouisione spedita a' 5. di Nouembre di dett'anno registrata in comuni 21. e nonostante le Pramatiche, così fù confermato nell'anno 1604. in virtù d'altre prouisioni del tenor seguente, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

ATutti, e singuli Officiali, Tribunali, & altri qualsiungliano persone maggiori, & minori del presente Regno, alli quali la presente peruenirà, spetterà, o sarà quomodolibet presentata, Regi fideli diletti, la gratia Regia, e buona volontà, &c. A noi è stato presentato il seguente memoriale, v3. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, li fidati della Dohana delle pecore esponeno à V. E. come in vigore de' suoi amplissimi, e notorij Priuilegi, di continuo sono andati, e vanno armati d'ogni sorte d'armi non prohibite dalle Regie Pramatiche per dentro, e fuora l'habitato; di di, & di notte, con fuoco, e senza, e perche da alcuni Officiali in vigore dell'ultima Prmatica di V. E. se li dà fastidio contro ogni douere, atteso che, l'Eccellenza Vostra in detta Prmatica non ha hauuto mente di diroccare à detti Priuilegi di essi supplicanti; però ad euitare ogni scrupolo, supplicano l'E. V. sia seruita comandare à tutti, e qualsiungli Officiali, & altri à chi spetta, che non molestino, nè diano impedimento alcuno ad essi supplicanti per lo portare di dette armi, ma che promettano, che quelli possano portare di di, & di notte, con fuoco, e senza fuoco, dentro, e fuora l'habitato, come sono stati, e stanno in loro pacifica possessione seruata la forma di detti loro notorij Priuilegi, & oltre si giustio lo ricueranno à gratia, vt Deus. Et inteso per noi il tenore del preinserto memoriale, ci ha parso fare la presente, con la quale dicemo, & ordinamo, & comandamo, à tutti li sopradetti Officiali, Tribunali, e persone, e ciascheduno di essi insolidum vnicuique in sua iurisdictione, che non debbiano molestare, nè fare molestare li fidati della sopradetta Regia Dohana de pecore di Puglia, circa lo portare dell'armi non prohibite però dalle Regie Pramatiche, permettendo, che possano portare le scoppette non prohibite, vt supra, cariche di palle, e poluere, con le pietre alli socili etiam dentro l'habitato; e non si facci il contrario per quanto si ha cara la gratia, e serui-

servitio della prefata Maestà, e sotto pena di docati mille per ciascheduno; la presente singulis vicibus resti al presentante. Datum Neapoli die 30. Mensis Augusti 1604. El Conde de Venauento. Vidit, de Ponte Reg. Vidit, Constantius Reg. Vidit, Castelles Reg. Salazar Secret. Furono dette provisioni renouate nell'anno 1607. registrate in part. 8. fol. 226.

Vedendo il detto Dohaniero Ferrante di Sangro la detta Regia Dohana rouinata, e che non rendeuà più, che docati 69576. 3. 12. per causa delli disordini, & abusi ritrouati con la visita d'Alonso Guerriero Presidente della Reg. Cam. fatta nell'anno 1548. del tutto ne fè relatione al Vicerè del Regno D. Pietro Toledo Marchese di Villa Franca, dal quale di nuouo nell'anno 1549. fù mādato alla visita il Regente Francesco Reuertera, il quale conferitosi in Puglia, vna con il Dottor Guerriero, e portato tutti li libri di detta Regia Dohana, e scritture ritrouate per il Magnifico Pietro Masturzo Procuratore Fiscale di detta Regia Camera, & offeruato il modo, regimento, e stabilimento di essa Dohana, la quantità del bestame, per il giudicio del Territorio, che vuole; la qualità di detti Territorij, alti, bassi, freddi, caldi, herbatì, e non herbatì, e dell'estima di ciascuna locatione; facendo compassare tutti quelli da huomini esperti in sua presenza, e del detto Dottor Guerriero, e del sudetto Dohaniero, e delle parti, e locationi; per sapere il disordine, secondo l'estima del sudetto Antonello de Stefano, e che appareua dalli libri antichi; rinchiudendo nelle locationi ordinarie, con il detto compasso, vna con l'errore emendato in la locatione di Candelaro, e ritrouato in Fiorentino, e San Giuliano carra 15641. versure 4. tomola 2. non compreso però li demanij, nelli quali la detta Dohana tiene il ius pascendi; e per il saldo nelle Poste carra 7079. versure 8. tom. 1. $\frac{1}{2}$ & altre carra 8561. versure 16. & tom. $\frac{2}{3}$ occupate per defenze, vigne, orti, chiusure, parchi, matine, pantani, mezzane, seminati, e terre lauoratorie, alla summa dette lauoratorie di carra 2574. e versure 12. e con l'informatione hauuta, che la Puglia mai per il passato era stata tanto seminata, quanto in dett'anno 1548. e del modo solito seminarli, che per vna Massaria di carra dodici, doueua darsene di quelle carra doi per mezzana per sostentamento di Boui quaranta, alla ragione di Boui 3. per ciascuno carro seminato, & raccolto, e che dell'altre carra dieci, cinque doueuansi seminare, e l'altre carra cinque restare in riposo; cioè sincome li sudetti carra cinque sono seminati la terza parte di mayesa, l'altra terza parte di prima sementa, e l'altra

tra di seconda sementa, così li detti carra cinque in riposo; cioè la terza parte di esse in restoppie, lasciate in ricompēza della mayesa seminata, l'altra terza parte in nocchiarico di doi anni, in ricompēza della terza parte seminata di prima sementa; e l'altra terza parte in nocchiarico di tre anni, in ricompēza della terza parte di seconda sementa; & accertato anco dell'antichi ordini, & abusi introdotti, e che la relaxatione per vso di campo ascendeua à carra 4860. e versure 6. e che in le restante carra 10781. per l'estima si locauano vno milione, e trentamila pecore, e si reintegrauano carra 800. di seminati; fatta del tutto relatione nel Regio Collaterale Consiglio in presenza di S. E. e del Consiglio di Giustitia, di Guerra, e di Stato, e della Regia Camera; fù determinato douersi collocare in dette locationi pecore nouecento mila; per la quale estima si rilasciorno à beneficio di seminati circa 1651. di modo che, in tutto in la Puglia delle carra 15645. si rilasciorno carra 6443. e se ne reintegrorno di seminati carra 129. non compreso però la locatione d'Andria, alla quale per conuentione dopò se reintegrorno di seminati carra 45. & in virtù di detta determinatione sopra detti Territorij furono promulgati settantacinque decreti, nelli quali non solo furono reintegrati le sudette carra 129. mà summa maggiore, come da quella in detta Reg. Cam. appare.

Fè anco detto Regente nell'anno 1549. buttar banno per li Territorij di Monte Riso in Ciuitate, acciò quelli non fussero occupati del tenor seguente, v3.

Banno perche tutti li Territorij del Contato di Monte Riso insino à Ciuitate, sono Territorij ordinarij della Regia Dohana, in le quali suole riposare li primi tempi auante, che entrano in locatione le pecore in Puglia piana, & ce soleno stare pure molti animali grossi, come sono porci, vacche, giumente, & altri di detta Regia Dohana, e gran quantità de pecore, le quali non si danno in lista, mà vennero in lo conto per tutto l'inverno; cioè dal fine d'Agosto per tutto Aprile inclusiue; Semo informati, che per l'huomini, & habitanti dell'infrastrate Città, e Terre è stato rotto molto paese saldo, e seminato molto più in eccessiua quantità di quello era solito seminarli, in grand danno, e preiudicio di essa Regia Dohana, e per consequente della Regia Corte, che non può liberamente pascolare in detti Territorij, come solea anticamente, quando la locatione si solea dare in la Serra Capriola, così come hauemo ordinato, che da quā auanti si doni in detta Terra della Serra Capriola; per tanto per lo presente Banno s'ordina, e comanda à tutti, e qualsiuoglia persona, Barone, Vniuersità, di qualsiuoglia stato, grado, e conditione se sia, che da quā auante non presumanò rompere Paese saldi delli sopra detti Territorij di Dohana, mà quelli habbiano da lasciare integri, per vso, & pascolo delli animali locati in detta Regia Dohana, sotto pena di docati mille

ville, d'applicarsi al Regio Fisco in caso di contrauentione; e che sia lecito alli locati di essa Regia Dohana scommettere, e pascolare tutto quello, che sarà seminato in detto Territorio saldo, e non si faccia il contrario per quanto si hà cara la Maestà Cesarea, e detta pena si desidera vietare. Datum Fogge die 4. Mensis Februarij 1549. Franciscus Reuerterius M. C. L. Dottor Guerriero. La Serra Capriola, la Casa delli Cicoli, lo Casale di Verticchio, lo Casale di Tombacco, la Terra di San Giuliano, la Terra di Magliano, lo Casale di Santa Croce, lo Casale di Monte Longo, la Terra del Venisfro, Montorio, lo Botiello Ceppito, Casale di Santo Vito, Casale delli Veruri, la Terra di Santo Martino, la Città dell' Arino, Portacannone, Campo Marano, la Città di Termoli, lo Casale di Santo Iacobo, Gaglianisi, lo Casale di Montecilsone, lo Casale di Santo Lauri, lo Casale di Ceristo, la Città della Guardia Alfieri, la Palata, lo Casale di Santa Giusta, Taurna, Seriamano, Petacciata, Montenegro, Colle di Croce, Monte Dometio, Santa Felice, Montelateglia, Ripalda, Palmori, Tresa, Lentella, Santo Saluo, lo Coppicello, Santo Pietro, la Ragna, lo Guasto Monte di Riso, Scerni, Polluero, Turino, Casale Languina, Casale Boraino, Paglieta, la Tessa Turci, e Ghisci.

Nell'istess'anno, intorno alle franchitie de gabelle douute à locati, e fidati di essa Regia Dohana per l'istesso Regente, fù interposto l'infrascritto decreto, v3.

Super immunitate Gabellarum, & passuum, quam habent Aprutini, & alij locati in Regia Dohana menepecudum, &c.

Visis prouisionibus, & instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Priami bone memoria, & aliorum retro Regum domus Aragonie, & prouisionibus expeditis per Regiam Cameram Summaria, attento etiam, quod uicij affidati in Reg. Dohana menepecudum in subscriptis locis sunt exteri, neq. pro focularibus sunt numerati, neq. habitant cum eorū familia, & alijs rationibus, & causis debite consiaeratis; fuit prouisum, & decretum, prout presenti decreto prouidetur per Excellentissimum Dominum Franciscum Reuerterium Regium Confiliarium, & Regie Camere Summarie Locumtenentem, & per Magnif. Alphonsum Guerrierum Regie Camere Summarie Presidentem, & Commissarios Generales in reintegratione Dohane menepecudum Deputatos per Illustris. Dominum Regni Proregem; quod alicui Patroni pecudum, & aliorum animalium affidatorum in Regia Dohana, & eorū Gargari, Pastores, Buttari, & seruitores, tractentur immunes ab omnibus uectigalibus, gabellis, datijs, & possibus, tam Regis quam Vniuersitatis, & Baronū, pro usu tamen eorum massariarū, verum si aliqui Barones, & Vniuersitates preterderint se habere Priuslegia quorum vigore pretendunt ius imponendo gabellas, etiam quoad exteros, & ad fidatos Reg. Dohane menepecudum, conparat in Reg. Cam. Summarie infra dies 15. post presenti decreti interpositionem, quod eis prouidebitur de iustitia, hoc eorū talis inscriptis interponentes decretū Franciscus Reuerterius M. C. L. & Commissarius Generalis. Doctor Guerriero.

Per il buon gouerno, beneficio, conseruatione, & augmento di detta Regia Dohana, non ostante dette sentenze, e decreti fatti da detto Regente Reuertera, non solo dal sudetto Vicerè Don Pietro Toledo furono ampliati li banni Reali, e ridotti al numero di vinti tre capitoli, mà anco l'Instruzioni antiche, e ridotte in fino al numero di settant'otto capitoli, conforme qui di sotto compendiate, e ristretti in breue forma. E sono l'istessi settant'otto capitoli, quali hoggi si dicono l'Instruzioni di detta Regia Dohana, & l'istessi nominati nel capitolo 21. delli capitoli, e decreti del Cardinal Granuela.

Instruzioni quali si danno per l'Illustrissimo Signor Don Pietro de Toledo, Marchese di Villa Franca Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale della Casarea Cattolica Maestà in questo Regno al Magnifico Ferrante de Sangro Regio Dohaniero della Dohana della mena delle Pecore di Puglia.

1 **I**N primis volemo, & ordinamo, che detto Dohaniero, o suo Luogotenente, alli trenta di Agosto di ciaschedun'anno, si ritroui in Lanciano per fare li banni per assicurazione della fiera.

2 Item s'ordina, che in detto tempo anco si ritrouano in detta fiera di Lanciano tutti li Officiali, per vedere quante pecore solite sono in Prouincia, e farne relatione.

3 Item s'ordina, che detti Officiali facciano emanare banni, che tutti li Padroni di animali soliti, per tutto li vinti di Ottobre, diano à lista li loro animali per farsi la locatione alla Serra Capriola, luogo solito.

4 Item s'ordina, che il detto Dohaniero, spediti detti Officiali per Apruzzo, debbia andare in detta Serra Capriola, da doue mandarà altri Officiali, & huomini esperti per prouedere l'animali di herbaggi nella Puglia cō buona comodità, per tutto il tēpo delli 20. Ottob.

5 Item, che parendo à detto Dohaniero di non potere locare tutte le pecore di Dohana nelli Territorij di Puglia per esserno in quantità, non permetta, che entrino nel Regno pecore forastiere, mà per tempo auisarli, che non si ponno locare.

6 Item, che detto Dohaniero mandi per tutti li transiti, e vie li Officiali, per agiutare à passare le pecore, acciò non siano trapazzati dalli Baroni, & altri nell'ascendere nelle locationi.

7 Item, che detti Officiali prouedano, che si restituiscano tutti

li luoghi da doue le dette pecore soleuano passare, pascere, e pernottare in tempo del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

8 Item, che detto Dohaniero facci emanare banni, che nullo cali d'Apruzzo con l'animali prima delli quindici di Settembre, e non passi lo Biferno per tutto li quindici di Ottobre, e si trattenghi per tutto detto mese per la piana della Rina, & altri luoghi senza passare Ciuitate, & altri passi, nè entrare in Puglia sino al tempo della locatione.

9 Item, che detto Dohaniero proueda, che per li Riposi, e Tratturi, & altri luoghi, doue in primi tempi si hauerà da riposare la Dohana possano pascere gli animali, etiam doue sono arbori di gliande.

10 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che in tutti li luoghi si preseruano li riposi, & signanter in li luoghi vicini li fiumi, acciò l'animali nel passare possano pascere, giacere, & riposare in quelli.

11 Item, che il Dohaniero ordini per banno alla Vniuersità di Macchia di Forte Gamatesa, & altri per doue passa la Dohana, che non presumano vietare à gl'huomini di Dohana, che con loro animali possano pascere, riposare, pernottare, nelli territorij come è solito.

12 Item, che detto Dohaniero si troui alla Serra Capriola alli 20. di Ottobre, e per tutto detto mese, e per li otto di Nouembre facci la locatione in detta Terra.

13 Item, che detto Dohaniero data la locatione nel primo di Nouembre, vedendo la staggione essere buona, non facci calare le pecore in locatione, mà tenghi quelle per la metà di Nouembre per tutto la metà di Febraro, mese più freddi.

14 Item, che detto Dohaniero proueda, che sia accompagnata la Dohana in tempo di Zecca nell'entrare presto in Puglia, acciò non facci danno, e non lo riceua.

15 Item, che detto Dohaniero in la locatione non facci differenza di persona, e che più tosto aggiuti li poveri, che li ricchi.

16 Item, che se il numero delle pecore, che calano in Puglia ascendesse l'estima della locatione ordinaria per il di più, debbia detto Dohaniero prima pigliare li herbaggi soliti, e dopo l'altri.

17 Item, che detto Dohaniero auisi li padroni delli herbaggi soliti

soliti di seruirsi la Dohana, che in quelli non habbia à fidare bestie, mà l'habbiano à tenere per la Dohana.

18 Item, che detto Dohaniero non possi dar licenza à persona alcuna, che possa pigliare herbaggi, nè straordinarij soliti, nè insoliti in Puglia, se prima non sarà locata la Dohana.

19 Item, che detto Dohaniero con diligenza lochi la Dohana, nelle locationi ordinarie, le quali comodamente capano la somma di pecore 900. mil. secondo l'estima, con repartire senza eccezione detta locatione, poste à parte, & herbaggi straordinarij, che se l'aggiungeranno per il sopra più delle pecore ascendente ad vn milione, e mezzo.

20 Item, che li Restori si diano vicini, e comodi alle locationi, alle quali si hanno da ristorare in herba, e non in denari.

21 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che nessun Padrone possa fare accogliettiua di padroncelli, se non per pecore 2000. e detta cogliettiua non permetta si facci delle pecore d'altre locationi, mà delle pecore dell'istessa locatione.

22 Item, che calando la Dohana grossa, e bisognasse prouedere di herbaggi, oltre li straordinarij soliti, & insoliti, auerta il detto Dohaniero, che la Regia Corte non sia defraudata nel prezzo di quelli.

23 Item, che detto Dohaniero proueda, che finche la locatione non sarà fatta, le pecore non ascendano in Puglia.

24 Item, che detto Dohaniero facci cacciare dopò Santo Michele tutti li animali dalli territorij doue deueno pasceere li animali di Dohana.

25 Item, che detto Dohaniero, & Officiali non habbiano da mutare le pecore da vna locatione in vn'altra, senza giusta causa, essendo danno sì alli padroni, come alla Regia Corte.

26 Item, che tutti quelli, che calano con gl'animali in Capitanata, Fortore, e Trigno, diano nota di tutti detti animali, che calano auante del pascolo sotto pena di onze 25.

27 Item, che il detto Dohaniero faccia abruggiare alcuni territorij parendoli expediente.

28 Item, che detto Dohaniero non permetta, che li boui di massari pascolano nelli territorij di locati, mà nelle mezzane.

29 Item, che il detto Dohaniero, data la locatione nella Serra se ne cali di stanza in Foggia.

30 Item, che il Dohaniero muti ogn'anno li Officiali, quali haueranno cura, che le pecore non habbiano danno, nè meno ne facciano alli grani, e luochi difesi per l'Vniuersità.

31 Item, che detto Dohaniero personalmente visiti al spesso le Terre, e luochi doue saranno locate le pecore, e prouederli nelli bisogni per augumento della Dohana.

32 Item, che detto Dohaniero in la locatione si farà, noti ciascheduna locatione con lo numero delle pecore di sua estima, che si farà, e danno ristori similmente notali, cioè Arignano estima per pecore 40. m. se li dà per ristoro S. Nicandro per pecore 10. m. così noti l'altre locationi, e mandi in Camera.

33 Item, che detto Dohaniero, fatta la locatione, subito mandi la Copia di quella in Camera.

34 Item, che detto Dohaniero in la locatione proueda, che li Gargari, e pastori di particolari, non siano grauari da gl'huomini potenti, e che di essi non s'habbia d'hauer querela.

35 Item, che detto Dohaniero facci conciare tutti li Ponti da doue è solito passare la Dohana.

36 Item, che detto Dohaniero procuri continuamente intendere, che boui aratori, sono nelle mezane, acciò tenendo più mezane del numero delli boui, possi ricuperarli per li animali di Dohana.

37 Item, che detto Dohaniero facci offeruare il decreto, che nè esso, nè li Credenzieri, Cauallari, Auditori, nè altri Officiali di Dohana, possano tenere pecore, nè altri animali soggetti alla fida.

38 Item, che detti Officiali non possano fare mercanzia, nè campo di grano, sotto priuatione di loro officio.

39 Item, che detto Dohaniero prohibisca à tutti li Officiali, che nè per dono, nè per impronto, nè per se, nè per altri, possano ricevere cose de gl'huomini di Dohana.

40 Item, che il Dohaniero nel fare del ripartimento, ci facci assistere vn Cauallaro, il quale non habbia da parlare à fauore di nessuno, ma assista per euitare li errori, che li poveri non siano aggrauati.

41 Item, che il Dohaniero compri esso le defenze, & herbaggi per li locati, quando ne teneranno necessità, e vietare, che nullo possi vendere herba à locati, e fidati di Dohana.

42 Item, che detto Dohaniero facci emanare Banno, che nullo possa ponere fuoco in la Prouincia di Puglia, & in altri luoghi soggetti alla Dohana.

43 Item, che detto Dohaniero ordini, che niuno presuma nella Territorij, e distretti della Regia Dohana, Ristori, e Trāiti, prohibire à locati di pigliare acqua, legne per vso loro, e di loro animali.

44 Item, che detto Dohaniero non facci impedire li locati di pigliare paglia, legne, falascime per vso di Capomandra, e per loro dalle locationi doue ne sarà abbondanza.

45 Item, finita la locatione dalli Officiali, & huomini esperti, facci fare la numeratione delle pecore nel modo, che si faceua in tempo di Rè Alfonso Primo.

46 Item, che quelli, che faranno la numeratione diano giuramento di fare quella con fedeltà, e distinguere li animali grossi dalli minuti.

47 Item, che il Dohaniero con interuento delli Credenzieri, e Cauallari, habbia da proporre li esperti per le cose necessarie, e contare delli animali, dalli quali se ne debbia fare giornale, e quinterno, come si faceua in tempo di detto Rè Alfonso Primo.

48 Item, che detto Dohaniero ordini alli Contatori delli animali, & signantèr à quello, che farà lo quinternolo, che debbia ponere di che locatione, territorij, e tenimenti sono le massarie, e poste, doue contaranno gli animali.

49 Item, che detto Dohaniero proueda, che li Contatori non lasciano pecore di contare nelle Capomandre per cortesia, ò gratia.

50 Item, che si esiga la fida delle pecore solite di andare in Dohana, & altri animali, quantunque di presente non ci andassero.

51 Item, che detto Dohaniero tenghi in Apruzzo vn Luogotenente, che habbia da prouedere, che le pecore stiano locate larghe, e con comodità nelli territorij, e montagne d'Apruzzo, e tenerci tante pecore, quanto ponno sostentare habilmente li terreni.

52 Item, che detto Dohaniero ordini, che nullo forastiero possa entrare in Prouincia animali, sino à tanto, che non siano locati gli animali delli Regnicoli, e delli forastieri scritti in Dohana.

53 Item, che numerata, che sarà la Dohana, e pagata la fida, nel partire, che faranno gli animali, siano accompagnati per li Officiali di Dohana, sino alle loro patrie.

54 Item, che detto Dohaniero prima, che parteno le pecore di Puglia auisi il Capitano della grassa la quantità delle pecore, che ciascheduno forastiero hà immesso nella Puglia.

55 Item, che trouate le pecore Fauanesi s'inquiriscano li Padroni,

droni, e s'hanno notate quelle, e restituite, e notati li nomi, e cognomi à chi si restituiscano.

56 Item, che il detto Dohaniero facci li bolettini, ò polise delli denari, che riceue, da chi li riceue, e ne facci registro, per mandarlo in Camera.

57 Item, che detto Dohaniero non faccia compositione delli prouenti, nè riceua denari per quelli, e senza noticia delli Credenzieri, dalli quali si facci notamento di quelli, e delle persone da chi saranno esatte.

58 Item, che detto Dohaniero non possi, nè facci riceuere denari per la fida delli animali, senza notitia, & interuento delli Credenzieri, li quali li debbiano scriuere in quinterno con li nomi da chi si riceue, per prodursi in Camera.

59 Item, che il detto Dohaniero non facci credenza della fida senza ordine della Camera, nè liberare persona da Puglia, se prima non hauerà pagato detta fida.

60 Item, che il Casciero non paghi cosa alcuna per ordine del Dohaniero, senza la subscriptione delli Credenzieri.

61 Item, che il detto Casciero non paghi al detto Dohaniero per suo conto proprio altro, che la sua prouisione.

62 Item, che detto Dohaniero non possa fare cōmissione à persona alcuna senza la firma delli Credenzieri, trouandosi presente.

63 Item, che lo detto Dohaniero, & Auditore, debbiano procedere summarie de plano sine figura iudicij alle cause ciuili, & alle criminali fare la giustitia come alle leggi.

64 Item, che detto Dohaniero facci sodisfare tutto lo rubbato alli huomini di Dohana da quelli, che haueranno commesso il delitto, e castigare il malfattore.

65 Item, che detto Dohaniero non consenta frà tanto, che li castrati, lana, & altri animali di Dohana si venderanno, possano entrare nelli terreni di Puglia altri animali non soliti.

66 Item, che detto Dohaniero dopò partiti l'Apruzzesi da Puglia l'Estate, facci ordine all'Officiali, e Cauallari, che riconoscano li ritoli per tutte le locationi.

67 Item, che detto Dohaniero procuri, che con le pecore 12. m. di Barletta, che pagano à docati doi per cento, non entrano altre pecore forastiere con le dette, & entrando, li facci pagare à scudi otto per cento.

68 Item, che detto Dohaniero, Credenzieri, e Casciero, debbiano offeruare tutte le cose predette à quanto à ciascheduno di esso appartiene, e nel dare delli conti in Camera siano tenuti dare ragione capitolo per capitolo delle sudette Istruzioni, quando li sarà domandato.

Nell'anno 1550. dal Regio Collaterale per l'offeruanza d'altre prouisioni tangenti alla giurisdittione di detta Regia Dohana, fu spedita prouisione del tenor leguente; v3.

CAROLVS.

D. Petrus de Toletto, &c. Atutti, e singuli Gouernatori, & Auditori Prouinciali, Capitani, &c. Perche lo Magnifico Ferrante de Sangro Regio Dohaniero delle Pecore di Puglia, per virtù delli Priuileggi di essa Dohana, e del detto suo officio tiene la Iurisdittione in ciuilibus, & criminalibus sopra l'Officiali, & huomini di detta Dohana, delli quali nessun altro puote, nè deue conoscere, eccetto esso Magnif. Dohaniero, come appare per le prouisioni nostre, e della Regia Camera della Summaria, e spedite in fauore del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana; Et intendendo al presente, che alcuni Gouernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, sono venienti all'offeruanza delle dette prouisioni, presertim circa lo remettere dell'huomini di detta Dohana, li quali si trouano carcerati, & detenuti per essi Gouernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, per cause ciuili, ò criminali. Volendomo però Noi prouedere, come conuiene, che al detto Magnifico Dohaniero sia offeruata la predetta sua iurisdittione, per compiere così al seruitio di S. M. Cesarea, & al beneficio, & augumento di detta Dohana. Dicemo, ordinamo, & comandamo à tutti li predetti, e ciascheduno di essi insolidum, che in spetto lo tenore, e forma delle predette nostre prouisioni, e della predetta Regia Camera della Summaria, circa la iurisdittione del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana, debbiano quelle, e quanto in esse si contiene, offeruare, & essequire, ad vnguē iuxta loro forma, e tenore, e tutti quelli Officiali ouero huomini della predetta Regia Dohana, quali si trouassero detenuti, seù carcerati, ouero in futurum accadesse pigliare, & detinere per qual si uoglia causa ciuile, ò criminale, costandone, come sono Officiali, seù huomini di essa Regia Dohana, soggetti alla iurisdittione di esso Magnifico Dohaniero, volemo se li debbiano rimettere incontenente ad ogni sua requesta, con li processi, & atti, senza aspettare altro

altre ordine, seu consulta nostra, acciò come Giudice loro competente possa procedere contro loro, e fare giustizia, che tale è nostra volontà, & intentione per compiere al seruitio di S. M. Cesarea, e non si facci lo contrario, sotto pena della Regia disgratia, e de docati duomila. La presente, &c. Datum in Castro Nouo. Neapoli die ultimo mensis Septembris, 1550. D. Pedro de Toledo. Vidit Polo Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Fonseca Regens. Registrata, &c.

Nell'anno 1551. trà l'altre cose, per decreto particolare facto verbo nel Regio Collaterale, fù ordinato, che ogni volta, che augmentasse la Dohana, si hauessero potuto pigliare in qualsiuoglia Prouincia li herbaggi extraordinarij insoliti, pagandosi il giusto prezzo alli padroni.

In dett'anno per farsi la debita reintegratione della Puglia à conformità delle sentenze, e decreti del Regente Reuertera, fù mandato lo Magnifico Paulo de Magnatis Presidente della Regia Camera, il quale iusta la forma delle dette sentenze, e decreti di detto Regente Reuertera, incominciò quella, e perche in detto anno non la finì per il compimento nell'anno 1552. e 1553. fù mandato il Magnifico Marcello Pignone medesimamente Presidente di detta Regia Camera, dal quale fù compita, e fattone vn libro à parte, intitolato, Libro della Reintegratione, quale si conserua in detta Regia Camera, e copia di esso nell'Archiuio di detta Regia Dohana, e del modo quì di sotto compendiata, e ridotta in breue forma.

Reintegratione delle locationi della Puglia.

Locatione della Procina, San Giuan in Piano, e Rodisano, alla ragione di versure 20. per carro, e di tomola tre per versura di trapassi sessanta in quadro compassata, e di carra 394. versure 11. e tomola $1\frac{1}{2}$ delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 164. cioè,

In seminati ——— carra 58.

In restoppie, e nochiar. carra 58.

In mezana ——— carra 22.

In defenza, vigna, & orto, car. 26.

Le restante car. 230. vers. 11. e tom. $1\frac{1}{2}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del campo, P. di Santo Sauino, Posticchia, P. noua, P. delli Colli, e P. di Castello amaro, e

P. delle

P. delle Groui, alla ragione di carra 13. per migliaro, e del nocchiare car. 26. cape la detta locatione, nel saldo pecore 17731. e nel necchiario pecore 1480. che l'estima è — pec. 19211.

Lesena compassata è di car. 273. vers. 11. e corde 7. delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 84. vers. 11. e tom. 2. cioè

In seminati ——— car. 31. vers. 15. e tom. 2. $\frac{1}{2}$

In restoppie, e nocch. car. 31. vers. 11. e tom. 2. $\frac{1}{2}$

Mezana, e defenza, car. 21.

Le restante carra 189. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Casalino, P. di Montegranato, P. di Cammarata, P. di Focicchia, e P. di S. Spirito, alla ragione di car. 13. per migliaro, e del noch. car. 26. cape per la deduzione fatta delle corde 52. nell'anno 1573. che sono car. 24. vers. 11. e cor. 1. & importano pec. 1883. d'estima, che resta pe. 13467.

Arignano compassata è di car. 249. versure 14. e tom. $\frac{2}{3}$ delle quali ne sono rilassati per vso di capo carra 90. vers. 17. e tom. $\frac{2}{3}$ cioè

In seminati ——— car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{6}$

In restop. e nochiare, car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{6}$

In Mezana ——— car. 15. vers. 0.

Le restante carra 158. e versure 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Lamapuzzo, P. di Montegranato, P. di Palombara, P. del Furnouecchio, P. di Villanoua, P. di Pescoruffo, e P. delle puzzelle, alla ragione di car. 11. & il nocch. carra 22. per migliaro, cape la detta locatione ——— pecore 15595.

Castellopagano compassata è di car. 263. vers. 4. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 126. versure 4. cord. 1. cioè

In seminati ——— car. 41. vers. 11. cord. $\frac{1}{2}$

In restop. e nocch. ——— car. 21. vers. 11. cord. $\frac{1}{2}$

In Mezana ——— car. 10. vers. 0.

In defesa per la foresta ——— car. 26. vers. 12.

Le restante carra 137. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Pescoruffo, P. di pianezza, P. delli Porcili, P. di Mandramucata, P. del Castello, P. della Valle delle Monache, alla ragione di carra 11. e del noch. car. 22. per

G

mi

migliaro, cape la detta locatione — — — pecore 13711.
 Sant' Antonino compassato è di car. 164. vers. 15. e cord.
 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 82.
 vers. 10. cioè

In seminati — — — carra 34. e versure 8.

In restoppie, e noch. carra 34. e versure 8.

In mezana — — — carra 13. e versure 14.

Le restante car. 82. e vers. 5. $\frac{1}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Sant' Antonino da capo, P. di Sant' Antonino da piede, e P. della radicoza, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. per migliaro, cape, vnita cō la detta Posta della radicoza, quale non compassata, si stima per pec. 4000. pecore 12518. che vnita detta locatione di Arignano, Castello pagano, e Sant' Antonino, fanno l'estima di — pec. 41820.

Sant' Andrea, Santa Iusta, e Casalorda compassate, sono di carra 153. versure 14. e cord. 4. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 47. e versure 14. nel territorio di Sant' Andrea, e carra 8. versure 7. in Santa Iusta, e carra 15. e versure 16. in Casalorda, che sono in tutto car. 71. versure 18. cioè in Casalorda.

In seminati — carra 6. e versure 8.

In restop. e noch. carra 6. e versure 8.

In mezana — carra 3. e versure 0.

Santa Iusta, In seminati — carra 3. e versure 11.

In restop. e noch. carra 3. e versure 11.

In mezana — carra 1. e versure 5.

S. Andrea, In seminati — carra 20. e versure 0.

In restop. e noch., carra 20. e versure 0.

In mezana — carra 7. e versure 15.

Le restante carra 81. versure 16. e tomola 1. sono restati per saldo delle Poste, che sono Poste della Capra Posticciola, Poste della Torre, Poste di Casalorda, e Posta di Santa Iusta, alla ragione di carra 10. & al noch. carra 20. per migliaro, si estima detta locatione per — pecore 10380.
 Casalnuovo compassato è di carra 640. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo, car. 273. cioè

In seminati — carra 106. versure 0.

In restop. e noch. — carra 106. versure 0.

In mezana — carra 42. versure 0.

In defenza — carra 19. versure 0.

Le restante carra 361. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Porcili, P. delli vighali, P. della Motta del Lupo, P. della Bastia, P. della Motta delle Perazze, P. del Vado di Salsola, P. della Motta di Nafio, P. della Valle delle Monache da capo, P. de Iorio, P. della Valle del Iaccio, P. della Valle delle Monache da piede, P. del Dohaniero da capo, e P. del Dohaniero da piede, alla ragione di carra 10. & il noch. di carra 20. per migliaro, se locano in detta locatione pecore 3536. per le Terre di Arignano, che s'includano in essa, che fa l'estima per — pecore 40000.

Santo Ricciardo compassato è di car. 31. ver. 10. e cord. 4. $\frac{1}{2}$ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 9. cioè

In seminati — carra 3. e versure 10.

In restop. e noch. — carra 3. e versure 10.

In mezana — carra 2. e versure 0.

Le restante carra 22. e versure 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Ricciardo, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape, stante il pascepascolo del demanio di San Severo l'estima per — pec. 3000.

Torre Maggiore, e Cantigliano compassate, sono di car. 324. vers. 6. e cord. 6. con il feudo di Cantigliano ritrouato di car. 55. quale dedutto, resta il compasso di Torre Maggiore car. 269. vers. 6. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 182. vers. 6. e tom. 2. cioè

In seminati — car. 54. vers. 0. e tom. 2.

In restop. e noch. — car. 54. vers. 0. e tom. 2.

In mezana — car. 21. vers. 0. —

In defenza — car. 33. vers. 13. —

In vigne, orti, & lo sito

della Terra — car. 19. vers. 12. e tom. 1.

Le restante car. 82. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delle Ficorelle, P. di Simeone, P. di Cisterna, P. di Reinella, e P. di Camarata, alla ragione di car. 13. & il noch. car. 26. per migliaro, cape l'estima di d. locatione pec. 8080.

Che vnire Casalnuovo, Santo Ricciardo, e Torre Maggiore, si estimano — — — pecore 51080.

Santo Iacouo compassato è di car. 99. vers. 17. e cord. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 40. e vers. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 11.

In restop. e noch. ——— car. 16. vers. 11.

In mezana ——— car. 6. vers. 0.

Le restante carra 59. e versure 15. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. dell'Affocato, P. delli Monterocci, e P. delle Fontanelle, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape ——— pecore 5940.

Motta di Santo Nicola compassata carra 34. vers. 6. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 16. e vers. 18. cioè

In seminati ——— car. 6. vers. 19.

In restop. e noch. ——— car. 6. vers. 19.

In mezana ——— car. 3. vers. 0.

Le restante car. 17. vers. 8. e tom. 1. sono restati per saldo delle Poste, che sono la P. della Motta di Santo Nicola, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape pecore 1795. che vnite Santo Iacouo, e Motta di Santo Nicola, si estima no pecore 7729. & essendone state dedotte pecore 71. aggregate alle Fontanelle, resta l'estima per ——— pecore 7658.

Fontanella, aliàs Posta di Stefano cōpassata è di car. 72. delle quali ne sono stati rilasciati per vso di campo car. 41. e versure 2. cioè

In seminati ——— carra 12. e vers. 10.

In restop. e noch. ——— carra 12. e vers. 10.

In mezana ——— carra 3. e vers. 18.

Orti ——— carra 0. e vers. 12.

Mezana del Molino - carra 12. e vers. 10.

Le restante car. 30. e vers. 18. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Stefano, à car. 10. & il noch. car. 20. capeno pecore 3491. e perche li sono reintegrate le sudette pecore 71. fa l'estima ——— pecore 3562.

Lama Ciprana compassata è di car. 100. delle quali ne sono rilasciati per vso di capo car. 39. vers. 6. e cord. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 8. e cord. 1.

In restop. e noch. - car. 16. vers. 8. e cord. 1;

In

In mezana ——— car. 6. vers. 10.

Le restante carra 61. e vers. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. de Passo di Coruo, P. del Ischa, à carra 11. & il nochiar. carra 22. per migliaro, cape l'estima ——— pecore 6077.

Santo Chirico compassato car. 152. vers. 1. e cord. 4. delli quali ne sono rilasciati per vso di capo car. 76. e vers. 16. cioè

In seminati ——— car. 31. vers. 18.

In restop. e noch. car. 31. vers. 18.

In mezana ——— car. 13. vers. 0.

Le restante carra 76. versure 2. e tom. 1. $\frac{1}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Casalini, P. di nanzì di detti Casalini, e P. delle Feora, alla ragione di car. 11. & il noch. carra 22. cape di estima per ——— pecore 7886.

Versentino compassato è carra 150. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 61. e vers. 14. cioè

In seminati ——— car. 25. vers. 17.

In restop. e noch. car. 25. vers. 17.

In mezana ——— car. 10. vers. 0.

Le restante car. 69. vers. $\frac{1}{2}$ e tom. 0. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. della Cupa, P. della Palata, à carra 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape pecore 7770. e mancano carra 20. che sono per lo pantano, e viene ridotta l'estima vt in fol. 433. reint. per ——— pecore 5870.

Farano compassato è di carra 197. inclusa la defenza chiamata lo Mezanile, delli quali ne sono stati rilasciati per vso di campo carra 81. e vers. 16. cioè

In seminati ——— carra 34. versure 3.

In restop. e noch. carra 34. versure 3.

In mezana ——— carra 13. versure 10.

Le restante carra 115. e vers. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. dell'Amendole, P. dell'Onoranza, e P. di Virginolo, alla ragione di carra 10. & il noch. carra 20. per migliaro, capeno pecore d'estima ——— pecore 12656.

Stincete, e Belvedere compassate, sono di carra, cioè Stincete carra 15. e Belvedere carra 15. che in tutto sono carra 30. delli quali sono rilasciati per vso di campo in Belvedere carra 4. cioè

In